Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 274 del 24 novembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 243/L

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **196.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **197.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **198.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **196**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.325 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Considerando la necessità di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi;

Convinti che una più efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali può essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni e che tale scambio di informazioni si basa su precise disposizioni legislative;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli dei loro rispettivi paesi nonché il commercio legittimo;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione di beni e la corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto delle norme e disposizioni giuridiche sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti di proprietà intellettuale;

Convinti che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione può essere resa più efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto Conto della Convenzione Internazionale di Reciproca Assistenza Amministrativa per prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali, adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale che stabilisce il quadro normativo per facilitare l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

DEFINIZIONI
Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. "Amministrazione doganale" nella Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale del supporto tecnico della Guardia di Finanza per taluni adempimenti; e nel Regno Hascemita di Giordania, la Dogana giordana;

2. "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione delle merci, comprese le disposizioni legislative e regolamentari relative alle misure di divieto, restrizione e controllo;

3. "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di una Parte Contraente;

4. "Amministrazione doganale richiedente", la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

5. "Amministrazione doganale adita" la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

6. "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

7. "precursori" le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle Tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

8. "consegna controllata" la tecnica intesa a consentire ad una spedizione illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope o similari, di uscire, entrare, o circolare nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, sotto il controllo delle Amministrazioni competenti delle stesse, che ne sono a conoscenza, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico illecito di queste sostanze;

9. "pezzi di antiquariato e beni artistici" tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti Contraenti come definiti nelle legislazioni nazionali ;

10. "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

11. "informazioni" i dati, i documenti, i rapporti, le loro copie autenticate o altre comunicazioni.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità alle disposizioni stabilite nel presente accordo:
   a) al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;
   b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
   c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.

2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente, che la eseguirà sulla base

dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consiglierà all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.

5. Il presente Accordo non copre l'assistenza giudiziaria in materia penale.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possano essere utili ad assicurare l'esatta:
   a) riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e tributi applicati dalle Amministrazioni doganali e, in particolare, si forniscono reciprocamente le informazioni utili alla determinazione del valore doganale delle merci e a stabilirne la classificazione tariffaria;
   b) applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione;
   c) applicazione delle norme nazionali in materia di origine non coperte da altri accordi conclusi da una delle Parti Contraenti o da entrambe;

e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:

   a) il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonché le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
   b) il traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
   c) il traffico di merci soggette ad aliquote di dazi o imposte doganali elevate;
   d) le informazioni statistiche relative alle attività doganali.

2. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, le cercherà con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformità alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato.

3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per se stessa.

Articolo 4

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
c) le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte Contraente; resta inteso che si forniranno altresì informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;
d) il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte Contraente sia avvenuto legalmente.

Articolo 5

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardino:

a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;
c) i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
d) nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

Articolo 6

1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, prove o copie conformi di documenti, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'attività rilevata o progettata, che costituisce o sembra costituire una infrazione alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente.

2. I file e i documenti in originale sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti. Gli originali che sono stati trasmessi devono essere restituiti, senza indugio, non appena la ragione per la quale essi sono

stati forniti all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente cessi di esistere.

Articolo 7

1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinati in conformità alle norme nazionali.

2. L'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente, i corrispondenti documenti relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.

PARTICOLARI FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 8

In conformità con il presente Accordo le Parti Contraenti cooperano secondo la legislazione nazionale, per semplificare i controlli doganali di trasporto merci e passeggeri, le consegne postali, per migliorare le metodologie e le modalità di detto controllo, nonché allo scopo di prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merce, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali, valori monetari attraverso i territori degli Stati delle Parti Contraenti.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente accordo, cooperano allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché di prevenire il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

Articolo 10

In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Accordo, le Parti Contraenti cooperano nell'attività di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico.
Le Parti Contraenti trasferiscono, in conformità alle legislazioni nazionali, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte di valore artistico a loro disposizione, qualora siano esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte Contraente in violazione della normativa doganale e normativa di altro tipo.

SORVEGLIANZA DI PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO
Articolo 11

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito della propria competenza e dei propri mezzi, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita una sorveglianza:

a) sulla circolazione, in particolare in entrata nel e in uscita dal proprio territorio, di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) su ogni mezzo di trasporto e container conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
c) sulla circolazione di merci segnalate o sospettate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio del proprio Stato.

CONSEGNA CONTROLLATA
Articolo 12

1. Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative alle merci di cui al paragrafo 6 e 7 dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.

2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.

INDAGINI
Articolo 13

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali relative ad operazioni, che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Queste indagini sono condotte ai sensi della legislazione in vigore nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto.

3. L'Amministrazione doganale adita può consentire ai funzionari della Parte Contraente richiedente di presenziare a tali indagini.

4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti sono presenti nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, ai sensi del presente Accordo, devono essere in grado di fornire in ogni momento prova del loro mandato. Essi non possono indossare uniformi né portare armi.

5. Essi godono, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente ai sensi delle leggi nazionali vigenti, e sono responsabili di ogni violazione da essi commessa fuori servizio.

ESPERTI E TESTIMONI
Articolo 14

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente può autorizzare i propri funzionari a comparire in processi o procedure amministrative relative ad infrazioni perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente, in qualità di esperti o testimoni, e a produrre oggetti, atti e altri documenti o copie conformi di quest'ultimi necessari al procedimento. Tali funzionari produrranno elementi probatori circa fatti da essi riscontrati nel corso del loro servizio. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso e in quale veste il funzionario deve comparire.

2. Il funzionario chiamato a comparire come testimone o esperto ha la facoltà di rifiutarsi di fornire elementi probatori, dichiarazioni o pareri se è autorizzato o obbligato a farlo in virtù della normativa del proprio Stato o della normativa della Parte Contraente richiedente.

3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla completa protezione della sicurezza personale dei funzionari doganali durante la loro permanenza sul proprio territorio e della segretezza della testimonianza.

USO DELLE INFORMAZIONI
Articolo 15

1. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Accordo sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo.

2. Tali informazioni possono essere divulgate ad organismi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto previa esplicita autorizzazione dell'Amministrazione doganale che le fornisce e a condizione che la

legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale ricevente non ne proibisca la divulgazione.

3. Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni concernenti le infrazioni riguardanti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre autorità della Parte Contraente direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

4. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni ricevute possano, ove richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione summenzionata.

5. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo sono di carattere confidenziale, sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore sul territorio dello Stato della Parte Contraente che le ha ricevute.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Articolo 16

1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

2. I dati personali sono forniti unicamente all'Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un'altra autorità è consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione doganale che li fornisce.

3. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto ed i risultati conseguiti.

4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso modifica o diffusione non autorizzati.

FORMA E SOSTANZA DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA
Articolo 17

1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto.

2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
   a) l'Amministrazione doganale richiedente;
   b) il provvedimento richiesto;
   c) l'oggetto e il motivo della richiesta;
   d) la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;
   e) le indicazioni quanto più possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;
   f) una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 14 del presente Accordo;
   g) il nesso tra l'assistenza richiesta e la questione a cui si riferisce.

3. Le richieste e le relative risposte sono presentate in lingua inglese.

4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne può richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verrà in tal modo intaccata.

5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari a tal fine designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista dei funzionari designati è scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti conformemente al disposto del comma 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

ECCEZIONI ALLA RESPONSABILITA' DI FORNIRE ASSISTENZA
Articolo 18

1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nonché un segreto d'ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, prestarla parzialmente o prestarla a determinate condizioni o requisiti.

2. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo si notifica senza indugio all'Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l'assistenza.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. L'eventuale rifiuto o differimento dell'assistenza deve essere motivato.

COSTI
Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi.

2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

ATTUAZIONE
Articolo 20

1. L'attuazione del presente Accordo è demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti che concordano reciprocamente intese dettagliate per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i rispettivi servizi siano in collegamento diretto l'uno con l'altro.

3. E' istituita una Commissione mista italo-giordana composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane giordane o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario su richiesta di una delle Amministrazioni doganali, allo scopo di vigilare sulle evoluzioni del presente Accordo e di trovare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere nel suo ambito.

4. Le controversie per le quali la Commissione non trova risoluzione sono sanate per via diplomatica.

AMBITO TERRITORIALE
Articolo 21

Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti.

ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE
Articolo 22

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi, quando necessario, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali, per esaminare il presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma il 5 Novembre 2007 in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana	**Per il Governo del Regno Hascemita di Giordania**
Mario Andrea Mariani	

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON COOPERATION AND MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Considering the necessity of developing the commercial and economic relations between the two countries;

Convinced that more effective co-operation between Customs Administrations can be achieved through the exchange of information and that such exchange of information should be based on clear legal provisions;

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests of their respective countries as well as to the legitimate trade;

Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties, taxes, fees or charges on importation or exportation of goods, as well as the proper implementation of provisions of prohibition, restriction and control, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods, registered trademarks and intellectual property rights;

Convinced that action against customs offences and efforts to ensure accurate collection of import and export duties, taxes, fees or other charges can be rendered more effective through cooperation between their Customs Administrations;

Considering that trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances represents a danger for public health and society;

Taking into account the International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences, adopted at Nairobi on 9 June 1977 under the auspices of the Customs Co-operation Council, which lays down a framework to facilitate mutual administrative assistance in Customs matters;

Having regard also to the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 amended by the Protocol of 1972 and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 drawn up under the auspices of the United Nations

Organization as well as the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

DEFINITIONS
Article 1

For the purposes of this Agreement:

1. "Customs Administration" shall mean in the Italian Republic the Italian Customs Agency that makes use of technical support of *Guardia of Finanza* for some fulfilments; and in the Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan Customs;

2. "Customs legislation" shall mean any law and legal act applicable or enforceable by the Customs Administration of a Contracting Party in connection with the importation, exportation, transhipment, transit, storage and movement of goods, including legal and administrative provisions relating to measures of prohibition, restriction and control;

3. "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of a Contracting Party's Customs legislation;

4. "Requesting Customs Administration" shall mean the competent Customs Administration of a Contracting Party, which makes a request for assistance in customs matters;

5. "Requested Customs Administration" shall mean the competent Customs Administration of a Contracting Party, which receives a request for assistance in customs matters;

6. "Narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean substances or products containing such materials listed in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 amended by the Protocol of 1972 and in the Convention on Psychotropic Substances of 1971 as well as in the paragraph (n) and (r) of the Article 1 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;

7. "Precursors" shall mean substances frequently used in the production of drugs and psychotropic substances listed in the Table I and in the Table II annexed to the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;

8. "Controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignment of narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them to pass out of, through or into the territories of the States of Contracting Parties, with the knowledge and under the supervision of their competent Administrations with a view to identifying persons involved in the illicit trafficking in these goods;

9. "antiques and art goods" shall mean all such items representing art and archaeological value for each of the Contracting Parties; as defined in the national legislations;

10. "Personal data" shall mean any information relating to an identified or identifiable individual;

11. "information" shall mean any data, documents, reports certified or authenticated copies thereof or other communications.

SCOPE OF THE AGREEMENT
Article 2

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations and in accordance with the provisions set out in this Agreement, afford each other mutual assistance:
   a) in order to ensure the proper application of the customs legislation;
   b) in order to prevent, investigate and combat offences against customs legislation;
   c) in cases concerning delivery and notification of administrative decisions and documents regarding application of customs legislation.

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party and within the competence and resources of the requested Customs Administration.

3. This Agreement is without prejudice to the present and future obligations that the Italian Republic shall comply with in the matter of customs legislation as a Member State of the European Union and as a Contracting Party in intergovernmental agreements already concluded or to be concluded between the Members States of the European Union.

4. In case the Customs Administration of the requested Contracting Party is not the appropriate authority to comply with a request, it shall transmit the request

to the appropriate authority without delay. which shall execute the request according to its power under the law. or advise the requesting Customs Administration of the appropriate procedure to be followed regarding such a request.

This Agreement does not cover criminal legal aid.

EXCHANGE OF INFORMATION
Article 3

1. The Customs Administrations shall. upon request or its on initiative. supply to each other all information which may help to ensure accuracy in:
   a) the collection of customs duties, taxes. fees and charges levied by Customs Administratiôns and. in particular, information which may help to assess the customs value of goods and to establish their tariff classification;
   b) the implementation of import and export prohibitions and restrictions;
   c) the application of national rules of origin not covered by other contract agreements concluded by one of or both Contracting Parties;

and which may help to clear up the following:

   a) the illicit traffic of weapons. ammunitions, explosive and nuclear materials. as well as other substances . dangerous for environment and public health;
   b) the traffic of works of art of significant historical. cultural or archaeological value;
   c) the traffic of goods subject to high rates of Customs duties or taxes:
   d) the statistic information concerning customs activities.

2. If the requested Customs Administration does not have the information asked for. it shall seek that information by all means available in accordance with the legislation in force in the territory of its State.

3. The requested Customs Administration shall seek the information as if it was acting on its own account;

Article 4

The Customs Administrations shall, upon request, supply to each other any information showing that:

a) goods imported into the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the State of the other Contracting Party ;
b) goods exported from the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully imported into the territory of the State of the other Contracting Party, and the nature of the customs procedure if any, under which the goods have been placed:
c) goods which are granted favourable treatment upon exportation from the territory of the State of the one Contracting Party have been duly imported from the State of the other Contracting Party, it being understood that information shall also be provided on any customs control measures to which the goods have been subjected:
d) goods in transit through the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully transited.

Article 5

The Customs Administration of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party all information likely to be of use to it relating to offences against customs legislation and in particular regarding:

a) persons known or suspected of committing or having committed offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;
b) goods known to be subject of illicit traffic;
c) means of transport and containers, known to be or suspected of being used in committing offences against customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party:
d) new methods and means employed in committing offences against customs legislation.

Article 6

1. The Customs Administration of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, detected or planned, which constitute or appear to constitute an offence against the customs legislation in force in the territory of the State of that Contracting Party.

2. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient. Originals, which have been transmitted, shall be

returned without delay as soon as the reason for which they had been provided to the Customs Administration of the other Contracting Party ceases to exist.

Article 7

1. The documents provided for in this Agreement may be replaced by electronic information produced in any form for the same purpose. All relevant information for the interpretation or utilisation of the material should be supplied at the same time. The application, legal consequence and demonstrative force of electronic information shall be determined in accordance with the national rules.

2. The requested Customs Administration shall, upon request, supply to the requesting Customs Administration the relevant documents concerning the requested electronic information sent beforehand.

PARTICULAR FORMS OF COOPERATION
Article 8

According to this Agreement the Contracting Parties shall, in accordance with the national legislations, cooperate to simplify the customs control of cargo and passenger transportation, the mail deliveries, for improving the methods and ways of that control as well as for the purpose of preventing the illicit importation, exportation, transit of cargo, means of transport, passengers, mail deliveries, currency values thorough the territories of the States of the Contracting Parties.

Article 9

The Contracting Parties, according to legislation in force in their States, within the framework of this Agreement, shall cooperate for the purpose of investigation of smuggling and violation of customs rules as well as prevention of illicit trafficking of narcotic drugs psychotropic substances and precursors, weapons, ammunition, poisonous gas, explosive and radioactive materials.

Article 10

The Contracting Parties according to the legislation in force in their States within the framework of this Agreement, shall cooperate in the fight against illicit traffic in art values.
The Contracting Parties shall transfer antiques and art goods representing art values at their disposal if they are exported from the customs territory of the States of the Contracting Parties by violation of customs and other rules according to the national legislations.

SURVEILLANCE OF PERSONS, GOODS AND MEANS OF TRANSPORT
Article 11

The Customs Administration of one Contracting Party shall, within its competence and resources, on its own initiative or upon request of the Customs Administration of the other Contracting Party, maintain surveillance over:

a) the movements, particularly entry into and exit from its territory, of persons known or suspected of committing or having committed offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;
b) any means of transport and containers, known or suspected to be used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;
c) movements of goods reported by the Customs Administration of the other Contracting Party, as giving raise to substantial illicit traffic to or from the territory of its State or suspicion thereof.

CONTROLLED DELIVERY
Article 12

1. The Customs Administrations may, by mutual consent and within their competence determined by national legislation, use controlled delivery in case of customs offence related to the customs goods determined in the paragraph 6 and 7 of Article 1 of this Agreement in order to identify persons involved in a customs offence.

2. Decisions to use controlled delivery shall be made always on a case-by-case basis.

INQUIRIES
Article 13

1. Upon request, the requested Customs Administration shall initiate official inquiries concerning operations, which are or appear to be contrary to the customs legislation in force in the territory of the State of the requesting Contracting Party. It shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party. The requested Customs Administration shall proceed as though it was acting on its own account.

3. The requested Customs Administration may allow officials of the requesting Contracting Party to be present at such inquiries.

4. When representatives of the Customs Administration of one of the Contracting Parties are present in the territory of the State of the other Contracting Party, pursuant to this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They shall not be in uniform nor carry arms.

5. They shall, while present, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance their national legislation in force, and be responsible for any offence they might commit off duty.

EXPERTS AND WITNESSES
Article 14

1. Upon the request of a Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party may authorise its officials to appear as experts or witnesses in trials or administrative proceedings regarding offences prosecuted in the territory of the requesting Contracting Party and to produce objects, deeds and other documents or certified copies of the latter needed for the proceedings. Such officials shall give evidence regarding facts established by them in the course of their duties. The request for appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The official requested to appear as witness or expert has the privilege to refuse giving evidence, statement or advisement if he is entitled or obliged to do so by virtue of the legislation of his own State or those of the requesting Contracting Party.

3. The Customs Administration of the requesting Contracting Party shall undertake all necessary measures foe full protection of personal security of the customs officials during their stay in its territory and the confidentiality of the testimony.

USE OF INFORMATION
Article 15

1. Any information received within the framework of assistance under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Agreement.

2. Such information may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national

legislation of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.

3. The provisions of the paragraph 2 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities of the contracting party directly involved in the combating of illicit drug trafficking.

4. However, due to the obligations deriving from Italy's membership of the European Union, the provisions referred to in paragraph 2 do not forbid that the information may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.

5. Any information communicated in whatever form pursuant to this agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to the same kind of information under the national legislation, in force of the territory of the State of the Contracting that received it.

PERSONAL DATA PROTECTION
Article 16

1. Where personal data is exchanged under this Agreement, the contracting Parties shall ensure a standard of data protection equivalent at least to the level of protection resulting from the implementation of the respective national legislative provisions and regulations.

2. Personal data shall only be supplied to a Customs Administration. The supply of a personal data to other authority shall only be allowed after prior approval by the Customs Administration supplying the data concerned.

3. On request, the Customs Administration receiving personal data hall inform the Customs Administration which supplied that data of the use made of it and the results achieved.

4. The Customs Administrations undertake the necessary security measures to protect personal data exchanged under this Agreement from unauthorized access, amendment or dissemination.

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE
Article 17

1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the

request; when required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but must be confirmed in writing without delay.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:
   a) the requesting Customs Administration;
   b) the measure requested;
   c) the object of and the reason for the request;
   d) the legislation and other legal elements involved;
   e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons being the target of the inquiries;
   f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 14;
   g) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates.

3. Requests and relevant answers shall be submitted in English language.

4. If a request does not meet the formal requirements its correction or completion may be demanded, the ordering of precautionary measures shall not be affected thereby.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specifically designated for this purposes by each Customs Administrations. A list of officials so designated shall be exchanged and kept up to date by the Customs Administrations of the Contracting Parties in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

EXCEPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER ASSISTANCE
Article 18

1. If the requested Customs Administration considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security, or other essential interest of the requested Contracting Party or would involve violation of an industrial, commercial or professional as well as state or service secret in the territory of the State of that Contracting Party, it may refuse to provide such assistance, provide it partly or provide it subject to certain conditions or requirements.

2. If a request for assistance cannot be complied with, the requesting Customs Administration shall be notified without delay and shall be informed of the reasons for the refusal to provide assistance.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

COSTS
Article 19

1. The Customs Administrations of the Contracting Parties shall not claim the reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, interpreters and translators other than Government employees.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

IMPLEMENTATION
Article 20

1. Implementation of this Agreement shall be entrusted directly to the Customs Administrations of the Contracting Parties. Those Customs Administrations shall mutually agree on detailed arrangements for that purpose.

2. The Customs Administrations of the Contracting Parties may arrange for their services to be in direct communication with each other.

3. A Joint Italian - Jordanian Committee shall be established, made up of the Director of the Italian Customs Agency and Director General of Customs Department of Jordan or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request either from one or the other Customs Administration, in order to supervise the evolution of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

4. Conflicts for which the Committee cannot find a solution be settled through diplomatic channels.

TERRITORIAL APPLICABILITY
Article 21

This Agreement shall apply to the customs territories of the States of both Contracting Parties.
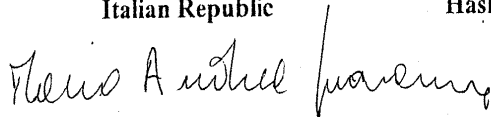
ENTRY INTO FORCE AND DENUNCIATION
Article 22

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that respective internal requirements for the entry into force of this Agreement have been met.

2. This Agreement is intended to be of unlimited duration. It may be denounced at any time through diplomatic channels by either Contracting Party.
   The denunciation of this Agreement shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

3. The Contracting Parties agree to meet ,whenever necessary, upon request either from one or the other Customs Administration, in order to review this Agreement.
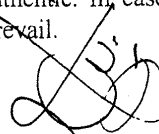
In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome, on November the 5th 2007 in two originals, in the Italian, Arabic and English languages, each of these texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation, the English language text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

---

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4373):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI).

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 maggio 2011 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XII e XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 22 giugno 2011 ed il 14 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 18 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2860):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 13 e 28 settembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato il 29 settembre 2011.

11G0228

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **197**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 95, paragrafo 3, dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ACCORDO

CHE MODIFICA PER LA SECONDA VOLTA L'ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI

E DEL PACIFICO, DA UN LATO,

E LA COMUNITÀ EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI DALL'ALTRO,

FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000,

MODIFICATO PER LA PRIMA VOLTA A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2005

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri",

e

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione" o "l'UE",

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall’altra,

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall'altro;

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso denominato "l'accordo di Cotonou");

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell'accordo è di 20 anni a decorrere dal 1° marzo 2000;

CONSIDERANDO che l'accordo che ha modificato per la prima volta l'accordo di Cotonou è stata firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2008,

HANNO DECISO di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou e, a tal fine, hanno designato come loro plenipotenziari:

PER SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Adrien THEATRE
Ambasciatore in Burkina Faso

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

Milen LUYTSKANOV
Vice Ministro degli affari esteri

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Miloslav MACHÁLEK
Ambasciatore in Burkina Faso

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Ulla NÆSBY TAWIAH
Incaricato d'affari ad interim in Burkina Faso

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Ulrich HOCHSCHILD
Ambasciatore in Burkina Faso

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Raul MÄLK
Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Kyle O'SULLIVAN
Ambasciatore in Nigeria

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Theodoros N. SOTIROPOULOS
Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
Sottosegretario di Stato alla cooperazione internazionale

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

François GOLDBLATT
Ambasciatore in Burkina Faso

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Giancarlo IZZO
Ambasciatore in Costa d'Avorio, Burkina Faso, Liberia, Niger, Sierra Leona

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

Charalambos HADJISAVVAS
Ambasciatore in Libia

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

Normunds POPENS
Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

Rytis MARTIKONIS
Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Christian BRAUN

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

Gábor IVÁN

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER IL PRESIDENTE DI MALTA,

Joseph CASSAR

Ambasciatore presso la Repubblica francese

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Gerard DUIJFJES

Ambasciatore in Burkina Faso

PER IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Gerhard DOUJAK

Ambasciatore presso la Repubblica del Senegal

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

Jan TOMBINSKI

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Maria Inês DE CARVALHO ROSA

Vicepresidente dell'Istituto portoghese per l'assistenza allo sviluppo

PER IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

Mihnea MOTOC

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

Igor SENČAR

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

Ivan KORČOK

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso l'Unione europea

PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Claus-Jerker LINDROOS
Consigliere

PER IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

Klas MARKENSTEN
Direttore nazionale dell'agenzia svedese di cooperazione internazionale allo sviluppo (Sida)

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Nicolas WESTCOTT
Alto Commissario ad Accra

PER L'UNIONE EUROPEA,

Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
Sottosegretario di Stato alla cooperazione internazionale per il Regno di Spagna,
presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea

Andris PIEBALGS
Membro della Commissione europea responsabile dello sviluppo

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

Ana AFONSO DIAS LOURENÇO
Ministro della pianificazione

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

Carl B.W. ROBERTS
Alto Commissario

PER IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

Paul FARQUHARSON
Alto Commissario

PER IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

Maxine McCLEAN
Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

Audrey Joy GRANT
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

Christine A. I. Nougbodé OUINSAVI
Ministro del commercio

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

Phandu Tombola Chaha SKELEMANI
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PER IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Ministro dell'economia e delle finanze

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

Joseph NDAYIKEZA
Capo di gabinetto presso il Ministero delle finanze

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

Luc Magloire MBARGA ATANGANA
Ministro del commercio

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

Maria de Jesus Veiga Miranda MASCARENHAS
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

Abel SABONO
Incaricato d'affari

PER IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE COMORE,

Sultan CHOUZOUR
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

Joas MBITSO NGEDZA
Vice Ministro delle finanze

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

Pierre MOUSSA
Ministro di Stato, Coordinatore del polo economico, Ministro dell'economia, della pianificazione, dell'assetto territoriale e dell'integrazione

PER IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

Wilkie RASMUSSEN
Ministro delle finanze e della gestione economica

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

Jean-Marie KACOU GERVAIS
Ministro degli affari esteri e dell'integrazione africana

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

Mohamed MOUSSA CHEHEM
Ambasciatore

PER IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

Shirley SKERRITT-ANDREW
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

Domingo JIMÉNEZ
Segretario di Stato e ordinatore nazionale del FES

PER IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

Girma Asmerom TESFAY
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

Ahmed SHIDE
Ministro aggiunto delle finanze e dello sviluppo economico

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

Peceli Vuniwaqa VOCEA
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

Paul BUNDUKU-LATHA
Ministro delegato presso il Ministro dell'economica, del commercio, dell'industria e del turismo

PER IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

Mamour A. JAGNE
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

Kwabena DUFFUOR
Ministro delle finanze e della pianificazione economica

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

Stephen FLETCHER
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

Bakary FOFANA
Ministro di Stato, incaricato degli affari esteri, dell'integrazione africana e della francofonia

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

Adelino MANO QUETA
Ministro degli affari esteri

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

Carolyn RODRIGUES-BIRKETT
Ministro degli affari esteri

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

Price PADY
Ordinatore nazionale del FES

PER IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

Marcia Yvette GILBERT-ROBERTS
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

Wycliffe AMBETSA OPARANYAH
Ministro di Stato per la pianificazione, lo sviluppo nazionale e Visione 2030

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

Karl KOCH
Console onorario

PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

Mamoruti A. TIHELI
Ambasciatore

PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

Comfort SWENGBE
Incaricato d'affari

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

Solofo Andrianjatovo RAZAFITRIMO
Segretario generale del Ministero degli affari esteri

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

Brave Rona NDISALE
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

Moctar OUANE
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

Fabian S. NIMEA
Direttore dell'Ufficio delle statistiche, del bilancio, dello sviluppo d'oltremare e di gestione dell'accordo, FSM

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

Mohamed Abdellahi Ould OUDAÂ
Ministro dell'industria e delle miniere

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

Arvin BOOLELL
Ministro degli affari esteri

PER IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA

Fabian S. NIMEA
Direttore dell'Ufficio delle statistiche, del bilancio, dello sviluppo d'oltremare e di gestione dell'accordo, FSM

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

Henrique BANZE
Ministro aggiunto per gli affari esteri e la cooperazione

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

Hanno Burkhard RUMPF
Ambasciatore

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

Karl KOCH
Console onorario

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

Mamane MALAM ANNOU
Ministro dell'economia e delle finanze

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

Sylvester MONYE
Segretario della Commissione di pianificazione nazionale

PER IL GOVERNO DI NIUE,

Fabian S. NIMEA
Direttore dell'Ufficio delle statistiche, del bilancio, dello sviluppo d'oltremare e di gestione dell'accordo, FSM

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

Faustina REHUHER-MARUGG
Ministro della Comunità e degli affari culturali

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

Peter Pulkiye MAGINDE
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

Gérard NTWARI
Ambasciatore

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,

Shirley SKERRITT-ANDREW
Ambasciatore

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

Shirley SKERRITT-ANDREW
Ambasciatore

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

Shirley SKERRITT-ANDREW
Ambasciatore

PER IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

Hans Joachim KEIL
Ministro associato del commercio, dell'industria e del lavoro

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

Carlos Gustavo DOS ANJOS
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

Abdoulaye DIOP
Ministro di Stato, Ministro dell'economia e delle finanze

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

Vivianne FOCK TAVE
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

Richard KONTEH
Ministro aggiunto delle finanze e dello sviluppo economico

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

Steve WILLIAMS ABANAò
Ministro della pianificazione e del coordinamento degli aiuti

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

Maite NKOANA-MASHABANE,
Ministro delle relazioni internazionali e della cooperazione

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

Gerhard Otmar HIWAT
Ambasciatore

PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

Joel M. NHLEKO
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

Simon Uforosia MLAY
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

Ahmat Awad SAKINE
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

Zacarias Albano da COSTA
Ministro degli affari esteri

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

Dede AHOEFA EKOUE
Ministro presso il presidente della Repubblica, incaricato della pianificazione, dello sviluppo e dell'assetto territoriale

PER SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,

Sione Ngongo KIOA
Ambasciatore

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

Margaret KING-ROUSSEAU
Ambasciatore

PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

Lotoala METIA
Ministro delle finanze, della pianificazione economica e delle industrie

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

Fred Jocham OMACH
Ministro di Stato per i trasporti

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

Joe NATUMAN
Ministro degli affari esteri, del commercio estero e delle telecomunicazioni

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

Lwipa PUMA
Ministro aggiunto del commercio, degli scambi e dell'industria

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

Michael C. BIMHA
Ministro aggiunto dell'industria e del commercio

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNICO

Secondo la procedura di cui al suo articolo 95, l'accordo di Cotonou è così modificato:

A. PREAMBOLO

1. L'undicesimo considerando, che inizia con "RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo (…)", è sostituito dal seguente:

   "RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni dei successivi vertici dei capi di Stato e di governo degli Stati ACP;".

2. Il dodicesimo considerando, che inizia con "CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …", è sostituito dal seguente:

   "CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo; riconoscendo che gli Stati dell'UE e gli Stati ACP devono unire i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;".

3. Dopo il dodicesimo considerando, che inizia con "CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …", è inserito il considerando seguente:

   "SOTTOSCRIVENDO al programma sull'efficacia degli aiuti avviato a Roma, proseguito a Parigi e ulteriormente sviluppato nel programma d'azione di Accra (Accra Agenda for Action);".

4. Il tredicesimo considerando, che inizia con "RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni ..." è sostituito dal seguente:

   "RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti e agli obiettivi concordati nelle principali conferenze dell'ONU e in altre conferenze internazionali e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d'azione elaborati in tali ambiti;".

5. Dopo il tredicesimo considerando, che inizia con "RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni ...", è inserito il considerando seguente:

   "CONSAPEVOLI della grave sfida ambientale rappresentata dal cambiamento climatico e profondamente preoccupati per il fatto che le popolazioni più vulnerabili vivono in paesi in via di sviluppo, in particolare negli Stati ACP meno avanzati e nei piccoli Stati ACP insulari, dove i fenomeni legati al clima, come l'innalzamento del livello del mare, l'erosione costiera, le inondazioni, la siccità e la desertificazione, mettono a repentaglio il sostentamento e lo sviluppo sostenibile;".

B. TESTO DEGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO DI COTONOU

1. L'articolo 1 è così modificato:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell'individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un'equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono l'inserimento dei paesi ACP nell'economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un'economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente, compreso il cambiamento climatico.".

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Principi fondamentali

La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte**,** si conforma al programma sull'efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale in materia di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti mirata ai risultati e mutua responsabilità ed è esercitata in base ai seguenti principi fondamentali:

- parità dei partner e titolarità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali e dell'elemento fondamentale di cui all'articolo 9; il partenariato incoraggia l'assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della titolarità delle strategie di sviluppo; i partner allo sviluppo dell'UE allineano i loro programmi a queste strategie;
- partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ai parlamenti ACP, agli enti locali degli Stati ACP e ad altri attori di vario tipo, al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale;

— ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci e della mutua responsabilità: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione; le parti collaborano strettamente per definire e attuare il necessario processo di allineamento e armonizzazione dei donatori, con l'intento di garantire un ruolo centrale degli Stati ACP in questo processo;

— differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari. Un'attenzione particolare è rivolta all'integrazione regionale, anche a livello continentale.".

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4
Impostazione generale

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali, dei parlamenti nazionali ACP e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo, in particolare a livello nazionale e regionale. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali, i parlamenti nazionali ACP e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

- informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico;

- sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

Gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

- dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale;

- coinvolti nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo.".

4. L'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli attori della cooperazione comprendono:

a) lo Stato (a livello locale, regionale e nazionale), compresi i parlamenti nazionali ACP;

b) le organizzazioni regionali ACP e l'Unione africana. Ai fini del presente accordo, la nozione di organizzazioni o di livelli regionali include anche le organizzazioni o i livelli subregionali;

c) gli attori non statali:

– il settore privato;

– i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali;

– la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.";

b) la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana.

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8
Dialogo politico

1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti.

2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni e rafforzare la cooperazione tra le parti nell'ambito di organismi internazionali e deve promuovere e sostenere un sistema di multilateralismo efficace. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97.

3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nel presente accordo nonché tutte le questioni d'interesse comune, generale o regionale, compresi i temi relativi all'integrazione regionale e continentale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione, compreso il programma sull'efficacia degli aiuti, e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, le questioni relative al cambiamento climatico, le questioni di genere, le questioni relative alle migrazioni e quelle relative al patrimonio culturale. Esso affronta anche le politiche globali e settoriali di entrambe le parti che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.

4. Il dialogo si concentrerà, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, il lavoro minorile o qualunque tipo di discriminazione, sia essa basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o su altra condizione. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.

5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all'interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari. Il dialogo in questo contesto deve coinvolgere a pieno titolo le pertinenti organizzazioni regionali ACP e, ove opportuno, l'Unione africana.

6. Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l'Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato, compreso il livello nazionale, regionale, continentale o di tutti i livelli ACP.

7. Sono associati al dialogo le organizzazioni regionali e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, nonché, ove opportuno, i parlamenti nazionali ACP.

8. Se del caso, per prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all'articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all'allegato VII.".

6. L'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, di cui all'articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.";

b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"I principi che sono alla base degli elementi essenziali e dell'elemento fondamentale descritti nel presente articolo si applicano allo stesso modo agli Stati ACP, da una parte, e all'Unione europea e ai suoi Stati membri, dall'altra.".

7. L'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali ACP, degli enti locali decentrati, ove opportuno, e di una società civile attiva e organizzata nonché del settore privato.";

b) al paragrafo 2, le parole "economia di mercato" sono sostituite da "economia di mercato sociale ".

8. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11
Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti e risposta alle situazioni di fragilità"

1. Le parti riconoscono che senza sviluppo e riduzione della povertà non possono esservi pace e sicurezza sostenibili, e senza pace e sicurezza non può esservi sviluppo sostenibile. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di sicurezza umana e trattano le situazioni di fragilità nel quadro del partenariato. Questa politica è basata sul principio della titolarità e si concentra in particolare sullo sviluppo di capacità nazionali, regionali e continentali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde, compresa la povertà, e con un'adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.

Le parti riconoscono che occorre reagire alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza quali la criminalità organizzata, la pirateria e la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi. Occorre anche tenere conto dell'incidenza delle sfide globali, come le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari internazionali, il cambiamento climatico e le pandemie.

Le parti sottolineano l'importante ruolo delle organizzazioni regionali nella pacificazione e nella prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nella risposta sul territorio africano alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza; in questo un ruolo chiave spetta all'Unione africana.

2. L'interdipendenza tra sicurezza e sviluppo è motivo di ispirazione per le attività di pacificazione e di prevenzione e risoluzione di conflitti che, combinando un approccio a breve termine con uno a più lungo termine, comprendono la gestione delle crisi, ma vanno anche oltre. Le attività intese a far fronte alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza comprendono, tra l'altro, un sostegno alle attività di contrasto e prevenzione in cui rientrano la cooperazione nel controllo delle frontiere, il potenziamento della sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e il miglioramento della sicurezza nel trasporto aereo, marittimo e stradale.

Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad incentivare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i segmenti della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il coinvolgimento attivo delle donne, il superamento delle divisioni tra segmenti diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata. A tale riguardo, un'attenzione particolare è dedicata allo sviluppo di sistemi di allarme rapido e di meccanismi di pacificazione, che possono contribuire alla prevenzione dei conflitti.

3. Fanno parte, tra l'altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché della violenza nei confronti di donne e bambini. Sono adottate iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all'applicazione di norme e codici di condotta comuni, e a combattere le attività che alimentano i conflitti.

3 bis. Un accento particolare è posto sulla lotta contro le mine antipersona e i residuati bellici esplosivi nonché contro la fabbricazione, il trasferimento, la circolazione e l'accumulo illegali di armi di piccolo calibro e di armi leggere e delle relative munizioni, così come contro i depositi e le riserve di tali armi non adeguatamente messi in sicurezza e scarsamente gestiti e la loro diffusione incontrollata.

Le parti concordano di coordinare, osservare ed attuare pienamente i rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali e, a tal fine, esse si impegnano a cooperare al livello nazionale, regionale e continentale.

3 ter. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma di tutte le convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

4. Per trattare le situazioni di fragilità in modo strategico ed efficace, le parti si scambiano informazioni e agevolano le risposte preventive che coniugano in modo coerente strumenti appartenenti ai settori della diplomazia, della sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Le parti concordano sul modo migliore per rafforzare le capacità degli Stati di adempiere le loro funzioni fondamentali e stimolare la volontà politica di riforma, nel rispetto del principio della titolarità. In situazioni di fragilità, il dialogo politico riveste particolare importanza e deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato.

5. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un'intensificazione della violenza, a limitarne l'espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.

6. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte a stabilizzare la situazione durante la transizione al fine di agevolare il ritorno ad una situazione di non violenza, di stabilità e di democrazia. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

7. Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:

– condividere l'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, e

– combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo statuto di Roma.

Le parti adottano le misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma e degli strumenti connessi.".

9. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12
Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull'attuazione del presente accordo

Le parti si sono impegnate ad analizzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in modo mirato, strategico e basato sul partenariato, ad esempio intensificando il dialogo sulle questioni inerenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo. L'Unione riconosce che le politiche dell'Unione diverse dalla politica per lo sviluppo possono sostenere le priorità di sviluppo degli Stati ACP in linea con gli obiettivi del presente accordo. Su tale base, l'Unione migliorerà la coerenza di tali politiche al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 96, quando la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, relativamente agli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, informa il gruppo ACP delle proprie intenzioni in tempo utile. A tal fine, la Commissione informa periodicamente il segretariato del gruppo ACP delle proposte previste e comunica immediatamente le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP.

Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure.

Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP e il gruppo ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.

Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.

Il gruppo ACP riceve inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.".

10. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14
Le istituzioni congiunte

1. Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il comitato degli ambasciatori e l'Assemblea parlamentare paritetica.

2. Le istituzioni congiunte e le istituzioni create nel quadro degli accordi di partenariato economico, fatte salve le pertinenti norme degli accordi di partenariato economico esistenti o futuri, si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità nonché un efficace reciproco scambio di informazioni.".

11. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 14 bis
Riunioni di capi di Stato o di governo

Le parti si riuniscono di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo, nella formazione opportuna.".

12. L'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio dei ministri si riunisce di norma una volta l'anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame. Tali riunioni costituiscono consultazioni ad alto livello su questioni di interesse specifico per le parti, a completamento dei lavori del comitato ministeriale misto per il commercio di cui all'articolo 38 e del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 83, i cui risultati servono da base di discussione per le riunioni ordinarie annuali del Consiglio dei ministri.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri durante le riunioni ordinarie annuali o mediante procedura scritta. Con scadenza annuale il Consiglio riferisce all'Assemblea parlamentare paritetica circa l'attuazione del presente accordo. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica.".

13. L'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

"— discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE, compresi gli accordi di partenariato economico, altri accordi commerciali, il fondo europeo di sviluppo e i documenti di strategia nazionale e regionale. A tal fine, la Commissione trasmette per conoscenza tali documenti di strategia all'Assemblea parlamentare paritetica;

— discutere la relazione annuale del Consiglio dei ministri relativa all'attuazione del presente accordo e adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo;";

ii) è aggiunto il seguente trattino:

"— sostenere lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle capacità dei parlamenti nazionali, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del presente accordo.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l'anno in sessione plenaria, alternativamente nell'Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l'integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, sono organizzate riunioni tra parlamentari dell'UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale.

Tali riunioni che si tengono a livello regionale sono organizzate per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente accordo.".

14. All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d'azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un'attenzione particolare alla messa a punto d'indicatori di progresso qualitativi e quantitativi. Le parti uniscono i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.".

15. L'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l'interazione tra le varie componenti, in particolare a livello nazionale e a livello regionale nonché tra i due livelli. In questo contesto e nell'ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-CE a livello nazionale e, ove opportuno, a livello regionale mirano a:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato e migliorare l'accesso alle risorse produttive e alle attività economiche";

iii) è inserita la seguente lettera:

"aa) promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche o orizzontali: diritti umani, questioni di genere, democrazia, buon governo, sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, malattie trasmissibili e non trasmissibili, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle loro capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.".

16. L'articolo 21 è così modificato:

a) alla frase introduttiva del paragrafo 1, le parole "investimenti privati" sono sostituite da "investimenti";

b) la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico e promuove la ricerca di meccanismi di finanziamento innovativi, ad esempio la combinazione e la mobilitazione di fonti private e pubbliche per il finanziamento dello sviluppo.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. La cooperazione sostiene gli investimenti del settore pubblico in infrastrutture di base per favorire lo sviluppo del settore privato, la crescita economica e l'eliminazione della povertà.".

17. All'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto per una maggiore mobilitazione delle risorse interne e per un aumento del volume degli affari, degli investimenti e dell'occupazione, nonché a:".

18 L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23
Sviluppo dei settori economici

La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:

a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;

b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;

c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un'impostazione partecipativa;

d) lo sviluppo di strategie volte a migliorare la produzione e la produttività agricole negli Stati ACP prevedendo in particolare i necessari finanziamenti per la ricerca agronomica, per i fattori di produzione e i servizi agricoli, per l'infrastruttura rurale di appoggio e per la riduzione e la gestione del rischio. Il sostegno comprende investimenti agricoli pubblici e privati, incentivi per lo sviluppo di politiche e strategie agricole, il rafforzamento delle organizzazioni di agricoltori e del settore privato, la gestione delle risorse naturali e lo sviluppo e il funzionamento dei mercati agricoli. Le strategie in materia di produzione agricola sono destinate a rafforzare le politiche di sicurezza alimentare nazionali e regionali e l'integrazione regionale. In questo ambito, la cooperazione sostiene l'impegno degli Stati ACP per il miglioramento della competitività delle loro esportazioni di prodotti di base e per l'adattamento delle loro strategie di esportazione di questi prodotti alla luce dell'evoluzione delle condizioni commerciali;

e) lo sviluppo sostenibile delle risorse idriche, basato sui principi di gestione integrata delle risorse idriche, che garantisca la distribuzione equa e sostenibile delle risorse idriche condivise tra i diversi utilizzatori;

f) lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e della pesca, che interessa tanto la pesca continentale quanto le risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP;

g) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell'informazione;

h) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;

i) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;

j) lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;

k) lo sviluppo del turismo;

l) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l'assimilazione delle nuove tecnologie;

m) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati;

n) la promozione di conoscenze tradizionali; e

o) lo sviluppo e l'attuazione di specifiche strategie di adattamento volte ad attenuare le conseguenze dell'erosione delle preferenze, includendo eventualmente le attività di cui alle lettere da a) a n).".

19. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 bis

Pesca

Riconoscendo il ruolo centrale che la pesca e l'acquacoltura rivestono nei paesi ACP, grazie al loro contributo alla creazione di occupazione, alla generazione di reddito, alla sicurezza alimentare e al sostentamento delle comunità rurali e costiere e, di conseguenza, alla riduzione della povertà, la cooperazione mira a sviluppare ulteriormente i settori dell'acquacoltura e della pesca nei paesi ACP al fine di incrementare in maniera sostenibile i benefici economici e sociali connessi a tali settori.

I programmi e le attività di cooperazione sostengono, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione nei paesi e nelle regioni ACP di strategie sostenibili di sviluppo della pesca e dell'acquacoltura e di piani di gestione; il regolare inserimento dell'acquacoltura e della pesca nelle strategie nazionali e regionali di sviluppo; lo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze tecniche che mettano in grado i paesi ACP di ricavare il massimo valore sostenibile dalla pesca e dall'acquacoltura; lo sviluppo nei paesi ACP delle capacità necessarie a far fronte alle sfide esterne che non consentono loro di trarre il massimo beneficio dalle risorse alieutiche, nonché la promozione e lo sviluppo di joint venture che portino ad investimenti nei settori della pesca e dell'acquacoltura nei paesi ACP. Ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP deve essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore.

Di comune accordo possono tenersi consultazioni ad alto livello, anche a livello ministeriale, per sviluppare, migliorare e/o rafforzare la cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori dell'acquacoltura e della pesca sostenibili.".

20. All'articolo 25, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) migliorare l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, adoperarsi per il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore e la creazione di sistemi di controllo della qualità nel settore dell'istruzione, compreso per l'istruzione e la formazione impartite on-line o con mezzi non convenzionali, e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;

b) migliorare i sistemi sanitari, mirando in particolare ad un equo accesso a servizi sanitari completi e di qualità, e il settore della nutrizione, eliminando la fame e la malnutrizione e assicurando un adeguato approvvigionamento alimentare e garantendo la sicurezza alimentare, anche mediante la creazione di reti di sicurezza;".

21. L'articolo 27 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Cultura e sviluppo"

b) la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana;

c) sono aggiunti i seguenti punti:

"e) riconoscere e sostenere il ruolo degli attori e delle reti culturali e il loro contributo allo sviluppo sostenibile; e

f) promuovere la dimensione culturale dell'istruzione e la partecipazione dei giovani ad attività culturali.".

22. Gli articoli 28, 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 28
Impostazione generale

1. La cooperazione ACP-UE contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell’integrazione regionali.

2. Conformemente agli obiettivi generali di cui agli articoli 1 e 20, la cooperazione ACP-UE mira a:

a) promuovere la pace e la stabilità come anche la prevenzione e risoluzione dei conflitti;

b) potenziare lo sviluppo e la cooperazione economica mediante la creazione di mercati più vasti, la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP, la più rapida diversificazione delle economie degli Stati ACP, la promozione e l'espansione degli scambi tra paesi ACP e con paesi terzi e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale;

c) promuovere la gestione delle sfide in materia di sviluppo sostenibile con una dimensione transnazionale, anche mediante il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche di cooperazione regionali.

3. Alle condizioni previste all'articolo 58, la cooperazione può sostenere anche la cooperazione interregionale e la cooperazione intra-ACP, che coinvolgono ad esempio:

a) una o più organizzazioni regionali ACP, anche a livello continentale;

b) paesi e territori europei d'oltremare (PTOM) e regioni europee ultraperiferiche.

c) paesi in via di sviluppo non ACP.

Articolo 29

Cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionali

1. Nel settore della stabilità, della pace e della prevenzione dei conflitti, la cooperazione sostiene:

a) la promozione e lo sviluppo di un dialogo politico regionale nei settori della prevenzione e della risoluzione dei conflitti; dei diritti umani e della democratizzazione; degli scambi, dei collegamenti in rete e della promozione della mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile;

b) la promozione di iniziative e politiche regionali inerenti alla sicurezza, compresi il controllo degli armamenti e la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva.

2. Nel settore dell'integrazione economica regionale, la cooperazione sostiene:

a) la partecipazione dei paesi ACP meno avanzati alla formazione di mercati regionali traendone vantaggio;

b) l'attuazione delle politiche di riforma economica settoriale a livello regionale;

c) la liberalizzazione degli scambi e dei pagamenti;

d) la promozione degli investimenti transfrontalieri, sia esteri che nazionali, e di altre iniziative d'integrazione economica regionale;

e) l'attenuazione dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti; e

f) le infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di opportunità regionali nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

3. Nel settore delle politiche regionali per lo sviluppo sostenibile, la cooperazione sostiene le priorità delle regioni ACP e, in particolare:

a) l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese l'acqua e l'energia, insieme alla risposta al cambiamento climatico;

b) la sicurezza alimentare e l'agricoltura;

c) la sanità, l'istruzione e la formazione;

d) la ricerca e lo sviluppo tecnologico; e

e) le iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni e di ricostruzione post-catastrofe.

Articolo 30

Sviluppo di capacità a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionali ACP

Ai fini dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche regionali, la cooperazione sviluppa e rafforza le capacità:

a) delle istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l’integrazione regionali;

b) dei governi e parlamenti nazionali in materia d'integrazione regionale; e

c) degli attori non statali, compreso il settore privato.".

23. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

HIV/AIDS

La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP di sviluppare e rafforzare in tutti i settori politiche e programmi volti a rispondere alla pandemia di HIV/AIDS e ad evitare che questa ostacoli lo sviluppo. La cooperazione sostiene gli Stati ACP nel loro percorso verso e a favore di un accesso universale alla prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l'HIV/AIDS e, in particolare, mira a:

a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e piani globali e multisettoriali in materia di HIV/AIDS, come priorità nei piani di sviluppo nazionali e regionali;

b) coinvolgere nelle risposte nazionali all'HIV/AIDS tutti i competenti settori dello sviluppo e garantire un'ampia mobilitazione delle parti interessate a tutti i livelli;

c) rafforzare i sistemi sanitari nazionali e combattere le carenze di risorse umane nel settore della sanità quale base per garantire l'effettiva integrazione della prevenzione, cura, assistenza e servizi sanitari per i casi di HIV/AIDS, nonché un accesso universale ad essi;

d) contrastare le disuguaglianze di genere e le violenze e gli abusi basati sul genere, quali fattori di diffusione della pandemia HIV/AIDS, e intensificare gli sforzi per salvaguardare i diritti delle donne e delle bambine, sviluppare in materia di HIV/AIDS efficaci programmi e servizi di sensibilizzazione sulle problematiche di genere destinati a donne e bambine, compresi programmi e servizi riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, e sostenere il pieno coinvolgimento delle donne nella pianificazione e nelle decisioni relative alle strategie e ai programmi in materia di HIV/AIDS;

e) sviluppare quadri di sostegno giuridici e politici ed eliminare leggi, politiche e pratiche punitive come anche condanne e discriminazioni che minano i diritti umani, acuiscono la vulnerabilità all'HIV/AIDS e ostacolano un accesso efficace a prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l'HIV/AIDS, compreso ai medicinali, ai prodotti e ai servizi per le persone affette da HIV/AIDS e per le popolazioni più a rischio;

f) promuovere l'accesso alla prevenzione globale dell'HIV/AIDS basata su prove, che si concentra sui fattori locali di trasmissione dell'epidemia e sulle necessità specifiche delle donne, dei giovani e della popolazione più a rischio; e

g) garantire l'accesso universale e affidabile a medicinali sicuri, di buona qualità e dai costi abbordabili e ai prodotti sanitari, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva.".

24. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 32 bis
Cambiamento climatico

Le parti riconoscono che il cambiamento climatico è una sfida ambientale seria e globale nonché una minaccia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, che richiede un sostegno finanziario adeguato, prevedibile e tempestivo. Per queste ragioni e conformemente a quanto previsto all'articolo 32, in particolare al paragrafo 2, lettera a), la cooperazione:

a) riconosce la vulnerabilità degli Stati ACP, in particolare dei piccoli Stati ACP insulari e degli Stati ACP a bassa altitudine, a fenomeni legati al clima, quali l'erosione costiera, i cicloni, le inondazioni e gli esodi ambientali e, in particolare, la vulnerabilità degli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare a fenomeni sempre più frequenti di inondazione, siccità, deforestazione e desertificazione;

b) rafforza e sostiene politiche e programmi di mitigazione e adattamento rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico e alle minacce che esso pone, anche attraverso lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle loro capacità;

c) potenzia la capacità degli Stati ACP nello sviluppo del mercato globale del carbonio e nella partecipazione ad esso; e

d) si concentra sulle seguenti attività:

i) integrazione del cambiamento climatico nelle strategie di sviluppo e nell'impegno nella lotta alla povertà;

ii) innalzamento del profilo politico del cambiamento climatico nella cooperazione allo sviluppo, anche mediante un adeguato dialogo politico;

iii) assistenza agli Stati ACP nell'adattamento al cambiamento climatico dei settori interessati, quali l'agricoltura, la gestione dell'acqua e l'infrastruttura, anche mediante il trasferimento e l'adozione di tecnologie pertinenti e non nocive per l'ambiente;

iv) promozione della riduzione del rischio catastrofi, tenendo conto del fatto che una percentuale sempre maggiore di catastrofi è collegata al cambiamento climatico;

v) fornitura di sostegno finanziario e tecnico alle azioni di mitigazione condotte dagli Stati ACP, in linea con i loro obiettivi di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile, anche mediante la riduzione delle emissioni sprigionate dalla deforestazione e dal degrado boschivo e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo;

vi) miglioramento delle informazioni e delle previsioni meteorologiche e climatiche e dei sistemi di allarme rapido; e

vii) promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio che potenziano lo sviluppo sostenibile.".

25. All'articolo 33, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche finalizzato allo sviluppo di attività economiche nei paesi ACP e all'incremento del gettito fiscale di questi paesi, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati ACP in questo settore.

Le azioni possibili sono:

i) potenziare le capacità di gestione del gettito fiscale interno, anche creando sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili;

ii) promuovere la partecipazione a strutture e processi di cooperazione fiscale internazionale al fine di facilitare l'ulteriore sviluppo di un'effettiva conformità con le norme internazionali;

iii) sostenere l'applicazione delle migliori pratiche internazionali in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e dello scambio di informazioni, in quei paesi ACP che si sono impegnati a farlo;".

26. All'articolo 34, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un'economia mondiale liberalizzata. In questo ambito, è indispensabile prestare attenzione alla vulnerabilità di molti paesi ACP causata dalla loro dipendenza dai prodotti di base o da pochi prodotti chiave, compresi i prodotti agro-industriali a valore aggiunto, e il rischio di erosione delle preferenze.

3. A tal fine, la cooperazione economica e commerciale si propone d'incrementare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I, le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d'investimento dei paesi ACP, ridurre la loro dipendenza dai prodotti di base, promuovere economie più diversificate e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi.

4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo. Essa affronta anche le conseguenze dell'erosione delle preferenze, nel pieno rispetto degli impegni multilaterali.".

27. All'articolo 35, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò , su un’impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE.

2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d'integrazione regionale degli Stati ACP. La cooperazione a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionali, definita al titolo I, e la cooperazione commerciale si rafforzano a vicenda. La cooperazione economica e commerciale mira a rispondere, in particolare, ai vincoli che limitano l'offerta e la domanda, ricorrendo segnatamente a misure in materia di interconnettività dell'infrastruttura, di diversificazione economica e di sviluppo commerciale quali mezzi per potenziare la competitività degli Stati ACP. Perciò, alle corrispondenti misure viene attribuita un'importanza adeguata nelle strategie di sviluppo degli Stati e delle regioni ACP cui la Comunità fornisce sostegno, in particolare mediante aiuti al commercio.".

28. Gli articoli 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 36
Modalità

1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono, le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conclusione di nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, che eliminano progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondiscono la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

2. Gli accordi di partenariato economico sono strumenti di sviluppo che mirano a promuovere una corretta e graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, in particolare utilizzando al massimo il potenziale dell'integrazione regionale e degli scambi Sud-Sud.

3. Le parti convengono sull'opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente.

Articolo 37
Procedure

1. Durante i negoziati degli accordi di partenariato economico, vengono sviluppate le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, conformemente alle disposizioni del titolo I e dell'articolo 35, adottando anche misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d'integrazione commerciale regionale, che, all'occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti.

2. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei negoziati, come previsto all'articolo 38.

3. I negoziati per gli accordi di partenariato economico sono portati avanti con i paesi ACP che si considerano in posizione di farlo, al livello che essi ritengono adeguato e secondo le procedure concordate dal gruppo ACP e con la finalità di sostenere i processi d'integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP.

4. I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell'OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull'acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l'altro, una revisione delle norme d'origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell'incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l'elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell'OMC in vigore in quel momento.

5. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell'ambito dell'OMC per spiegare e giustificare i dispositivi concordati, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile.

6. Le parti discutono ulteriormente su come semplificare e rivedere le norme d'origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle loro esportazioni.

7. Una volta che un accordo di partenariato economico è stato concluso tra Stati ACP, gli Stati ACP che non sono parti di tale accordo possono chiedere l'adesione in qualunque momento.

8. Nel quadro della cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e integrazione regionali ACP descritta al titolo I e conformemente all'articolo 35, le parti rivolgono una particolare attenzione alle necessità determinate dall'attuazione degli accordi di partenariato economico. Si applicano i principi enunciati all'articolo 1 dell'allegato IV del presente accordo. A tal fine, le parti concordano sull'utilizzo di meccanismi finanziari regionali nuovi o già esistenti attraverso i quali potrebbero essere erogate le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione e altre risorse supplementari.".

29. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 37 bis
Altri accordi commerciali

1. Nel quadro delle attuali tendenze della politica commerciale che mirano ad una maggiore liberalizzazione degli scambi, l'UE e gli Stati ACP hanno la possibilità di prendere parte ai negoziati e all'attuazione di accordi volti ad una maggiore liberalizzazione degli scambi multilaterali e bilaterali. Tale liberalizzazione potrebbe portare all'erosione delle preferenze concesse agli Stati ACP e incidere sulla loro posizione concorrenziale sul mercato UE e sui loro sforzi di sviluppo che l'UE tiene a sostenere.

2. Conformemente agli obiettivi della cooperazione economica e commerciale, l'UE si adopera per mantenere misure intese a superare i possibili effetti negativi della liberalizzazione nell'intento di mantenere il più a lungo possibile un importante accesso preferenziale per gli Stati ACP nel quadro del sistema commerciale multilaterale e garantire che qualunque inevitabile riduzione delle preferenze avvenga gradualmente su un arco di tempo più lungo possibile.".

30. All'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato ministeriale per il commercio discute qualunque questione inerente al commercio che sia motivo di preoccupazione per tutti gli Stati ACP e, in particolare, controlla l'andamento dei negoziati e dell'attuazione degli accordi di partenariato economico. Esso segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l'incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato ministeriale per il commercio riferisce al Consiglio dei ministri e formula raccomandazioni appropriate, anche su eventuali misure di sostegno, al fine di potenziare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.".

31. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 38 bis
Consultazioni

1. Qualora misure nuove o misure previste nell'ambito di programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare il commercio possano ledere gli interessi di uno o più Stati ACP, la Comunità, prima di adottare tali misure, ne informa il segretariato del gruppo ACP e gli Stati ACP interessati.

2. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi del gruppo ACP, su richiesta di quest'ultimo si tengono consultazioni conformemente all'articolo 12 del presente accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

3. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da disposizioni legislative o regolamentari comunitarie esistenti, volte ad agevolare il commercio, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette disposizioni legislative o regolamentari, su richiesta degli Stati ACP interessati si tengono consultazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

4. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, le parti possono anche evocare in sede di comitato ministeriale misto per il commercio qualunque altro problema relativo al commercio che possa derivare da misure prese o previste dagli Stati membri.

5. Le parti si informano reciprocamente di tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

6. Le parti concordano sul fatto che lo svolgimento di consultazioni e la trasmissione di informazioni nel quadro delle istituzioni di un accordo di partenariato economico su questioni che rientrano nel campo di applicazione di tale accordo possa soddisfare anche le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 12 del presente accordo, a condizione che gli Stati ACP verosimilmente interessati siano tutti firmatari dell'accordo di partenariato economico nell'ambito del quale sono tenute le consultazioni o sono trasmesse le informazioni.".

32. All'articolo 41, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un'attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.".

33. All'articolo 42, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.".

34) All'articolo 43, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le parti convengono inoltre d'intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, ad assicurare una complementarità e un'armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.".

35. All'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, gli sforzi degli Stati ACP volti a rafforzare la propria capacità di gestire tutti i settori connessi agli scambi, anche migliorando e sostenendo, ove necessario, il quadro istituzionale.".

36. All'articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, l'assistenza all'istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.".

37. All'articolo 46, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta, secondo termini e condizioni approvati da entrambe e attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: l'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti ad opera dei concorrenti, la creazione e il potenziamento di uffici nazionali e regionali e di altri organismi, anche attraverso il sostegno alle associazioni regionali di proprietà intellettuali attive nell'applicazione e nella tutela dei diritti, che comprende la formazione del personale.".

38. All'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

"2. La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:".

39. All'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

"3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.".

40. L'articolo 49 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP, compreso relativamente alle disposizioni dell'articolo 32 bis.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Le parti convengono che le misure ambientali non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.".

41. All'articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.".

42. All'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La cooperazione mira in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, a rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull'istituzione e sul funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.".

43. All'articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale, regionale e intra-ACP, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Conformandosi al programma sull'efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale, la cooperazione si basa sulla titolarità, l'allineamento, il coordinamento e l'armonizzazione dei donatori, la gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e sulla mutua responsabilità. In particolare, la cooperazione:

a) promuove l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;

b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;

c) accentua l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;

d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato; e

e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.".

44. L'articolo 58 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi l'Unione africana o altri organismi di cui fanno parte anche Stati membri non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP; e";

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti pubblici o privati negli Stati ACP;";

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un'iniziativa comune o a un'organizzazione regionale con gli Stati ACP conformemente all'articolo 6 dell'allegato IV del presente accordo.".

45. L’articolo 60 è modificato come segue:

a) la lettera c) è sostituita dalle seguente:

"c) attenuazione degli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, compresa l'instabilità dei proventi da esportazione, sulle riforme e sulle politiche socioeconomiche;"

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) aiuti umanitari e d'emergenza, compresi l'assistenza ai profughi e agli sfollati, gli interventi di collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e lo sviluppo a lungo termine in situazioni di crisi o di post crisi e la preparazione alle catastrofi.".

46. L'articolo 61 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:

a) sono in atto o in via di attuazione strategie di sviluppo nazionali o settoriali ben definite incentrate sulla povertà;

b) sono in atto o in via di attuazione politiche macroeconomiche o settoriali ben definite e orientate alla stabilità, istituite dal paese in questione e valutate positivamente dai suoi finanziatori principali, compreso, se pertinente, dalle istituzioni finanziarie internazionali; e

c) la gestione delle finanze pubbliche è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace.

La Comunità si allinea ai sistemi e alle procedure specifiche per ciascun paese ACP, controlla il sostegno al bilancio con il paese partner e sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a rafforzare la responsabilità nazionale, la vigilanza parlamentare, le capacità di audit e l'accesso del pubblico all'informazione.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso, i fondi stanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti ("la Banca") e, all'occorrenza, altre risorse attinte dal bilancio della Comunità europea.".

47. All'articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti concordano di utilizzare le risorse rese disponibili nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. La Comunità s'impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine altre risorse comunitarie possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.".

48. All'articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l'aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Nella misura del possibile, la valutazione congiunta è allineata alle modalità specifiche del paese e il sostegno viene controllato sulla base dei risultati raggiunti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.".

49. Il titolo del capitolo 3 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 3
Sostegno in caso di shock esogeni".

50. L'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"Articolo 68

1. Le parti riconoscono che l'instabilità macroeconomica derivante dagli shock esogeni può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione.

2. Tale sostegno mira a salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e a riassorbire gli effetti negativi a breve termine di tali shock.

3. Nell'allocazione delle risorse si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto, gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole.

4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell'allegato II su modalità e condizioni di finanziamento.

5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dagli effetti a breve termine degli shock esogeni.".

51. Il titolo del capitolo 6 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 6
Aiuto umanitario, d'emergenza e post-emergenza".

52. L'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Articolo 72
Principio generale

1. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono concessi in situazioni di crisi. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza mirano a salvare e tutelare la vita e a prevenire e alleviare la sofferenza umana ovunque occorra. L'aiuto post-emergenza mira alla riabilitazione e a creare un collegamento tra il soccorso a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine.

2. Le situazioni di crisi, tra le quali figurano anche l'instabilità o la fragilità strutturale a lungo termine, sono situazioni che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità delle persone e che rischiano di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare il paese. Le situazioni di crisi possono anche essere la conseguenza di calamità naturali, crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili riconducibili, tra l'altro, al cambiamento climatico, al degrado ambientale, all'accesso all'energia e alle risorse naturali o all'estrema povertà.

3. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti delle vittime dovuti a tali situazioni e costituiscono pertanto un collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo.

4. L'aiuto umanitario è concesso esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle situazioni di crisi, conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale e rispettando umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all'origine etnica, alla religione, al sesso, all'età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.

5. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono finanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, laddove tale aiuto non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono attuati in modo complementare e coordinato con l'azione degli Stati membri e conformemente alle migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.".

53. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 72 bis
Obiettivo

1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono intesi a:

a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi e immediatamente successive a crisi;

b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell'aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili;

c) eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati;

d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d'origine; e

e) aiutare gli Stati o le regioni ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

2. L'aiuto può essere concesso agli Stati o alle regioni ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d'urgenza.

3. Le azioni successive alla fase d'emergenza mirano al ripristino delle condizioni materiali e sociali reso necessario dagli effetti della crisi in questione e possono essere messe in atto per creare un collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine finanziati dai programmi indicativi nazionali o regionali o dal programma intra-ACP. Tali azioni sono necessarie alla transizione dalla fase d'emergenza alla fase di sviluppo, poiché mirano a promuovere il reinserimento socioeconomico dei settori della popolazione colpiti, ad eliminare per quanto possibile le cause della crisi, nonché a rafforzare le istituzioni e la titolarità da parte degli attori locali e nazionali sul proprio ruolo nell'elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato.

4. Ove opportuno, i meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine di cui al paragrafo 1, lettera e), sono coordinati con altri meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi già esistenti.

Lo sviluppo e il rafforzamento di meccanismi di riduzione e gestione del rischio catastrofi a livello nazionale, regionale e di tutti gli Stati ACP contribuiscono a far sì che gli Stati ACP sviluppino una propria resistenza all'impatto delle catastrofi. Tutte le attività correlate possono essere condotte in cooperazione con le organizzazioni e i programmi regionali e internazionali che hanno maturato una comprovata esperienza in materia di riduzione del rischio catastrofi.".

54. L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Articolo 73
Attuazione

1. Le azioni di aiuto sono intraprese a richiesta dello Stato o della regione ACP interessati dalla crisi, su iniziativa della Commissione o dietro suggerimento di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali.

2. La Comunità adotta i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti per far fronte ai bisogni immediati oggetto dell'aiuto. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci.

3. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità del presente capitolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente al programma indicativo su richiesta dello Stato o della regione interessati.".

55. All’articolo 76, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) prestiti della Banca concessi dalle sue risorse proprie e dal Fondo investimenti, le cui modalità e condizioni sono stabilite all'allegato II del presente accordo. Tali prestiti possono essere usati anche per finanziare l'investimento pubblico in infrastrutture di base.".

56. All'articolo 95, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica dell'accordo stesso. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.".

57. All'articolo 100 il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario."

C. ALLEGATI

1. L'allegato II, modificato dalla decisione n. 1/2009 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 maggio 2009[1], è modificato come segue:

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti ("il fondo"), i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti ("la Banca") e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d'investimento e/o intermediari finanziari.

2. I fondi per le sovvenzioni in conto interessi di cui al presente allegato sono imputati all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all'allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.

3. Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L'importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell'esborso del prestito, è imputato all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 10 % dell'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

---

[1] GU UE L 168 del 30.6.2009, pag. 48.

4. Le presenti modalità e condizioni non pregiudicano quelle eventualmente imposte ai paesi ACP soggetti a condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. Di conseguenza, laddove tali misure impongano una riduzione del tasso d'interesse di un prestito superiore al 3 %, come previsto dagli articoli 2 e 4 del presente capitolo, la Banca cercherà di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d'interesse del prestito della Banca nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall'iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale.";

b) all'articolo 2, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. I prestiti ordinari nei paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale possono essere concessi a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

a) per progetti d'infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto di un massimo del 3%;

b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere concessi con un abbuono d'interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3%.

In ogni caso il tasso d'interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento.

8. Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dall'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all'allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.";

c) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e le condizioni seguenti:

a) il tasso d'interesse di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso alla data della firma del contratto oppure alla data dell'esborso;

b) tuttavia, per i paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale:

i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d'interesse di un massimo del 3 %;

ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) possono fruire di abbuoni d'interesse alle stesse condizioni specificate in detta disposizione.

In ogni caso il tasso d'interesse definitivo non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento;

c) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.".

2. L'allegato III è modificato come segue:

a) All'articolo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) migliora e rafforza il ruolo del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) al fine di offrire al settore privato il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività in paesi e regioni ACP; e

b) rafforza il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
CSI

1. Il CSI promuove un clima imprenditoriale favorevole allo sviluppo del settore privato e sostiene l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP, mettendo a disposizione delle società e delle imprese ACP servizi non finanziari, compresi servizi di consulenza, e appoggiando iniziative comuni promosse da operatori economici della Comunità e degli Stati ACP. In tale contesto, si tiene debitamente conto delle esigenze determinate dall'attuazione degli accordi di partenariato economico.

2. Il CSI si propone di aiutare le imprese private ACP a diventare più competitive in tutti i settori economici. In particolare esso:

a) agevola e promuove la cooperazione commerciale e i partenariati tra imprese ACP e UE;

b) contribuisce allo sviluppo di servizi di sostegno alle imprese favorendo lo sviluppo di capacità nelle organizzazioni private o la fornitura di servizi tecnici, professionali, amministrativi, commerciali, nonché di formazione;

c) fornisce assistenza alle attività di promozione degli investimenti, ad esempio agli organismi di promozione degli investimenti, all'organizzazione di conferenze sugli investimenti, ai programmi di formazione, ai seminari sulla strategia e alle missioni che danno seguito a iniziative di promozione degli investimenti;

d) sostiene iniziative che contribuiscono a promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologie, know-how e migliori pratiche su tutti gli aspetti della gestione aziendale;

e) informa il settore privato ACP in merito alle disposizioni del presente accordo; e

f) informa le società e le organizzazioni europee del settore privato riguardo alle modalità e alle opportunità commerciali nei paesi ACP.

3. Il CSI contribuisce altresì a migliorare il clima imprenditoriale a livello nazionale e regionale, in modo da aiutare le imprese a beneficiare dei progressi compiuti nei processi di integrazione regionale e nell'apertura degli scambi. Ciò significa tra l'altro:

a) assistere le imprese affinché queste raggiungano standard di qualità esistenti e nuovi e altri standard introdotti dai progressi compiuti in termini di integrazione regionale e dall'attuazione degli accordi di partenariato economico;

b) diffondere le informazioni nell'ambito del settore privato ACP in merito alla qualità dei prodotti e agli standard richiesti sui mercati esterni;

c) promuovere le riforme del clima imprenditoriale a livello regionale e nazionale, anche facilitando il dialogo tra settore privato ed istituzioni pubbliche; e

d) potenziare il ruolo e la funzione di intermediari nazionali e/o regionali in grado di prestare i propri servizi.

4. Le attività del CSI si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative adottate da enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. In particolare le sue attività sono coerenti con le strategie di sviluppo nazionali e regionali definite alla parte 3 del presente accordo. Nell'intraprendere le sue attività, il CSI segue un'impostazione selettiva e garantisce la sostenibilità finanziaria. Esso garantisce un'adeguata suddivisione dei compiti tra la propria sede centrale e gli uffici regionali.

5. Le attività intraprese dal CSI sono oggetto di valutazioni periodiche.

6. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:

a) stabilisce gli statuti del centro;

b) nomina i membri del consiglio d'amministrazione;

c) nomina i dirigenti del centro su proposta del consiglio di amministrazione; e

d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l'operato del consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro:

a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento;

b) sorveglia le attività del centro;

c) adotta il programma e il bilancio del centro;

d) presenta periodicamente all'autorità responsabile della supervisione del centro relazioni e valutazioni;

e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro.

8. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.";

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

CTA

1. Il compito del CTA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell'informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale.

2. Il CTA:

(a) predispone e fornisce servizi d'informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione; e

(b) sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di:

(i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi;

(ii) migliorare la gestione dell'informazione e della comunicazione, soprattutto nell'ambito della strategia agricola nazionale;

(iii) promuovere un'effettiva gestione dell'informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali;

(iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale;

(v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale;

(vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all'impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale.

3. Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d'informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace.

4. Le attività intraprese dal CTA sono oggetto di valutazioni periodiche.

5. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:

a) stabilisce gli statuti del centro;

b) nomina i membri del consiglio d'amministrazione;

c) nomina i dirigenti del centro su una proposta del consiglio di amministrazione; e

d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l'operato del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro:

a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento;

b) sorveglia le attività del centro;

c) adotta il programma e il bilancio del centro;

d) presenta periodicamente all'autorità di supervisione del centro relazioni e valutazioni; e

e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro.

7. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.".

3. L'allegato IV, modificato dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2008[1], è modificato come segue:

a) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del presente accordo sono programmate all'inizio del periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione.

La programmazione si basa sui principi di titolarità, allineamento, coordinamento e armonizzazione dei donatori, gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e di mutua responsabilità.

Nella fattispecie, per programmazione si intende:

a) la preparazione e lo sviluppo di documenti di strategia nazionale, regionale o intra-ACP basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine della stessa area interessata, che tenga conto dei principi di programmazione congiunta e di divisione dei compiti tra donatori, e che sia, per quanto possibile, un processo guidato da un paese o da una regione partner;

---

1 GU UE L 352 del 31.12.2008, pag. 59.

b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui la cooperazione nazionale, regionale o intra-ACP può disporre nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, e ogni altra informazione pertinente, compresa un'eventuale riserva per necessità impreviste;

c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione del documento di strategia che tenga conto degli impegni degli altri donatori, in particolare degli Stati membri dell'UE; e

d) una revisione del documento di strategia, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.

Articolo 2
Documento di strategia nazionale

Il documento di strategia nazionale (DSN) è elaborato dallo Stato ACP interessato e dall'UE. Esso si basa sui risultati di consultazioni preventive con un vasto numero di attori, tra cui attori non statali, autorità locali e, ove pertinente, parlamenti ACP, e tiene conto dell'esperienza maturata in passato e delle migliori pratiche. Ciascun DSN viene adattato alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. Il DSN è uno strumento per individuare le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Verrà presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l'analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunità. Il DSN deve comprendere i seguenti elementi standard:

(a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese, nonché dei problemi, delle capacità e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilità;

(b) una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorità chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto;

(c) una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell'UE nella loro qualità di finanziatori bilaterali;

(d) strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell'UE. Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarità con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese; e

e) un'indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 3

Assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione indicativa delle risorse tra i paesi ACP si basa su criteri standard, oggettivi e trasparenti di valutazione delle necessità e dei risultati. Al riguardo:

a) le necessità sono valutate in base a criteri relativi al reddito pro capite, alla popolazione, agli indicatori sociali e al livello del debito nonché alla vulnerabilità agli shock esogeni. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e senza sbocco sul mare. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e

b) i risultati vengono valutati in base a criteri relativi al buon governo, ai progressi ottenuti nell'attuazione delle riforme istituzionali, ai risultati del paese nell'uso delle risorse, all'effettiva attuazione delle operazioni in corso, al contenimento o alla riduzione della povertà, ai progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, alle misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e al buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.

2. Le risorse assegnate comprendono:

a) un'assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, nonché i programmi e i progetti a sostegno dei settori focali o meno dell'assistenza comunitaria. L'assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario al paese interessato. Insieme ad altre eventuali risorse comunitarie, dette assegnazioni costituiscono la base per la preparazione del programma indicativo riguardante il paese in questione; e

b) un'assegnazione destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 66 e 68 e agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, accessibile alle condizioni riportate in questi articoli, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione.

3. Sulla base della riserva per necessità impreviste sono adottati provvedimenti a favore dei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non possono accedere alle normali risorse programmabili.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del presente allegato, la Comunità può aumentare l'assegnazione programmabile o l'assegnazione per necessità impreviste di un dato paese per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:

a) nuove necessità possono derivare da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione programmabile di un paese è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo nazionale nel quadro di politiche efficaci di riduzione della povertà e di una gestione finanziaria sana.";

b) all'articolo 4, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai propri obiettivi e priorità di sviluppo indicati nel DSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

a) un sostegno di bilancio generale e/o un numero limitato di settori o aree focali su cui il sostegno dovrebbe concentrarsi;

b) le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore/nei settori o nell'area/nelle aree focali;

c) le risorse eventualmente riservate ad un limitato numero di programmi e progetti che non rientrano nel settore/nei settori o nell'area/nelle aree focali e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

d) i tipi di attori non statali ammissibili a beneficiare di finanziamenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, le risorse assegnate agli attori non statali e il tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;

e) proposte per l'eventuale partecipazione a programmi e progetti regionali; e

f) un'eventuale riserva per un'assicurazione contro eventuali reclami e destinata a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.

2. Il progetto di programma indicativo contiene, se del caso, le risorse destinate al potenziamento delle capacità umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e le eventuali partecipazioni a programmi e progetti finanziati dai programmi indicativi regionali e di migliorare la gestione del ciclo dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.

3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato. Una volta adottato, esso è vincolante per la Comunità e per tale Stato. Tale programma indicativo viene allegato al DSN e contiene inoltre:

a) un'indicazione delle operazioni specifiche e ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;

b) un calendario indicativo di attuazione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi delle risorse; e

c) i criteri orientati ai risultati da utilizzare nelle revisioni.

4. La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dall'adozione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione. A tale riguardo, la preparazione del DSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all'adozione di un unico documento.";

c) l'articolo 5 è così modificato:

i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata una revisione ad hoc.";

ii) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Le revisioni operative annuali a medio e lungo termine del programma indicativo devono consistere in una valutazione comune dell'attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tali revisioni vengono eseguite a livello locale e portate a termine dall'ordinatore nazionale e dalla Commissione, dopo aver consultato le opportune parti interessate, compresi gli attori non statali, le autorità locali e, ove opportuno, i parlamenti ACP. In particolare esse comprendono una valutazione sugli aspetti seguenti:";

iii) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Una volta all'anno, la Commissione presenta una relazione sintetica sulle conclusioni della revisione operativa annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il comitato esamina la relazione nell'ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dal presente accordo.

6. Alla luce delle revisioni operative annuali, l'ordinatore nazionale e la Commissione, al momento della revisione intermedia e della revisione finale, possono rivedere e adattare il DSN:

a) nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici e/o

b) qualora in uno Stato ACP la situazione sia mutata.

Una modifica del DSN può anche essere decisa a seguito del processo di revisione ad hoc previsto al paragrafo 2.

La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione per il programma successivo.

7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione, a nome della Comunità, può aumentare o diminuire l'assegnazione delle risorse di un paese sulla base delle necessità e dei risultati di quel momento dello Stato ACP interessato.

A seguito di una revisione ad hoc prevista al paragrafo 2, la Commissione , a nome della Comunità, può anche incrementare l'assegnazione delle risorse alla luce di nuove necessità o di risultati eccezionali dello Stato ACP interessato, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.";

d) l'articolo 6 è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

"Campo d'applicazione";

ii) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure

b) un ente o organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato ACP della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.

4. La partecipazione di paesi in via di sviluppo non ACP ai programmi regionali è prevista solo nella misura in cui:

a) il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un paese ACP;

b) negli strumenti finanziari comunitari esistono disposizioni equivalenti; e

c) il principio di proporzionalità è rispettato.";

e) gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7
Programmi regionali

Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d'integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni.

Articolo 8
Programmazione regionale

1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l'organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l'ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con attori non statali rappresentati a livello regionale e, ove pertinente, con parlamenti regionali.

2. Il documento di strategia regionale (DSR) viene preparato dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione interessata, sulla base del principio di sussidiarietà e complementarità, tenendo conto della programmazione del DSN.

3. Il DSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi finanziati. Il DSR comprende i seguenti elementi standard:

(a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale della regione;

(b) una valutazione dell'integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell'integrazione nell'economia mondiale;

(c) una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario;

(d) un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale;

(e) un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell'UE ; e

"f) un'indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 9
Assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione indicativa delle risorse tra le regioni ACP si basa su una stima standard, obiettive e trasparenti delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale.

2. Le risorse assegnate comprendono:

a) un'assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno all'integrazione regionale, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori focali o meno dell'assistenza comunitaria; e

b) un'assegnazione per ciascuna regione ACP destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, laddove, data la natura e/o il campo di applicazione transnazionale della necessità imprevista, tale sostegno possa essere fornito in modo più efficace a livello regionale. Tali fondi sono accessibili alle condizioni riportate agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. È assicurata la complementarità tra gli interventi previsti a titolo di questa assegnazione e eventuali interventi a livello nazionale.

3. L'assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario alla regione interessata. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

Un'assegnazione regionale per necessità impreviste può essere mobilitata a vantaggio della regione interessata e di paesi ACP al di fuori della regione se la natura della necessità imprevista ne richiede il coinvolgimento e il centro di gravità dei progetti e programmi previsti resta nella regione.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni di cui all'articolo 11, la Comunità può aumentare l'assegnazione programmabile o l'assegnazione per necessità impreviste di una data regione per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:

a) per "nuove necessità" si intendono necessità derivanti da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione di una regione è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo regionale nel quadro di un'integrazione regionale efficace e di una gestione finanziaria sana.";

f) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dall'organizzazione o dalle organizzazioni regionali ufficialmente autorizzate o, in assenza di una tale autorizzazione, dagli Stati ACP interessati.";

g) all'articolo 11, l'attuale comma è numerato ed è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. In circostanze eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata la revisione. A seguito di una revisione ad hoc, entrambe le parti possono decidere una modifica del DSR e/o la Commissione, a nome della Comunità, può incrementare l'assegnazione delle risorse.

La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione per il successivo programma indicativo regionale.";

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12
Cooperazione intra-ACP

1. La cooperazione intra-ACP, quale strumento di sviluppo, contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del partenariato ACP-CE. La cooperazione intra-ACP è una cooperazione sovraregionale. Essa mira a rispondere alle sfide condivise cui sono confrontati gli Stati ACP mediante interventi che prescindono dal concetto di ubicazione geografica e vanno a beneficio di molti o di tutti gli Stati ACP.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di complementarità, si valuta l'eventualità di un intervento intra-ACP quando risulta impossibile o meno efficace agire a livello nazionale e/o regionale, così da fornire valore aggiunto rispetto agli interventi condotti con altri strumenti di cooperazione.

3. Quando il gruppo ACP decide di contribuire a iniziative internazionali o interregionali mediante il fondo intra-ACP, è necessario garantire a tale contributo un'adeguata visibilità.";

i) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 12 bis

Documento di strategia intra-ACP

1. La programmazione della cooperazione intra-ACP è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e il comitato degli ambasciatori ACP ed è preparata congiuntamente dai servizi della Commissione e dal segretariato ACP, dopo consultazioni con gli opportuni attori e parti interessate.

2. Il documento di strategia intra-ACP definisce le azioni prioritarie della cooperazione intra-ACP e le azioni necessarie a far sì che si crei una titolarità dei programmi oggetto del sostegno. Esso deve comportare i seguenti elementi standard:

a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del gruppo di Stati ACP;

b) una valutazione della cooperazione intra-ACP relativamente al suo contributo per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e all'esperienza acquisita;

c) una descrizione della strategia e degli obiettivi intra-ACP perseguiti, nonché del previsto fabbisogno finanziario;

d) una descrizione delle pertinenti attività di altri partner esterni nella cooperazione; e

e) un'indicazione del contributo dell'UE per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione intra-ACP e della sua complementarità con le operazioni finanziate a livello nazionale e regionale e da altri partner esterni, in particolare da Stati membri dell'UE.

Articolo 12 ter
Richieste di finanziamento

Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate:

a) direttamente dal Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP, oppure

b) indirettamente da:

    i) almeno tre enti o organizzazioni regionali debitamente autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP da ciascuna delle tre regioni;

ii) da organizzazioni internazionali, come l'Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP oppure

iii) dalle regioni dei Caraibi o del Pacifico, in considerazione della loro particolare situazione geografica, previa approvazione del Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP.

Articolo 12 quater
Assegnazione delle risorse

L'assegnazione indicativa delle risorse si basa su una stima delle necessità, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione intra-ACP. Essa comprende una riserva di fondi non programmabili.";

j) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 13
Programma indicativo intra-ACP

1. Il programma indicativo intra-ACP comprende i seguenti principali elementi standard:

a) i settori e i comparti focali dell'aiuto comunitario;

b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti; e

c) i programmi e i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi identificati, a condizione che siano stati chiaramente identificati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di essi e un calendario della loro attuazione.

2. La Commissione e il segretariato ACP identificano e istruiscono le azioni corrispondenti. Su tale base, i servizi della Commissione e il segretariato ACP preparano congiuntamente il programma indicativo intra-ACP è e lo presentano al comitato degli ambasciatori ACP-CE. Il programma è adottato dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal comitato degli ambasciatori ACP.

3. Fermo restando l'articolo 12 ter, lettera b), punto iii), il comitato degli ambasciatori ACP presenta ogni anno un elenco consolidato delle richieste di finanziamento per le azioni prioritarie previste nel programma indicativo intra-ACP. La Commissione con il segretariato ACP identifica e prepara le azioni corrispondenti e un programma d'azione annuale. Le richieste di finanziamento per azioni non previste nel programma indicativo intra-ACP sono incluse nel programma d'azione annuale nella misura del possibile e in considerazione delle risorse assegnate. In casi eccezionali, tali richieste sono adottate mediante una speciale decisione di finanziamento della Commissione.

Articolo 14
Revisione

1. La cooperazione intra-ACP dovrebbe essere sufficientemente flessibile e di pronta reazione da garantire che le sue azioni restino coerenti con gli obiettivi del presente accordo e tengano conto di qualsiasi cambiamento delle priorità e degli obiettivi del gruppo di Stati ACP.

2. Il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione effettuano una revisione intermedia e una revisione finale della strategia di cooperazione e del programma indicativo intra-ACP, in modo da adattarli alle circostanze del momento e garantirne la corretta attuazione. Se le circostanze lo richiedono, possono essere effettuate anche revisioni ad hoc volte a tener conto di nuove necessità che potrebbero scaturire da circostanze eccezionali o impreviste, come quelle determinate da nuove sfide comuni a tutti i paesi ACP.

3. In occasione delle revisioni intermedia e finale o dopo una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono rivedere ed adattare il documento di strategia della cooperazione intra-ACP.

4. A seguito della revisione intermedia o finale o di una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono adeguare le assegnazioni nel quadro del programma indicativo intra-ACP e mobilitare la riserva intra-ACP non programmata.";

k) l'articolo 15 è così modificato:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP interessato o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.";

ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato o regione ACP.";

iii) al paragrafo 4, le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da " ordinatore nazionale competente";

l) in tutto l'articolo 16 le parole "lo Stato ACP interessato" sono sostituite da "lo Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

m) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17
Accordo di finanziamento

1. Di norma, i programmi e i progetti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione sono oggetto di un accordo di finanziamento definito dalla Commissione e dallo Stato ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.

2. L'accordo di finanziamento è definito entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. L'accordo di finanziamento:

a) precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione, compresi gli esiti e i risultati attesi; e

b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste, gli audit e le valutazioni.

3. Qualsiasi rimanenza imprevista riscontrata alla chiusura dei conti relativi ai programmi e progetti entro i termini stabiliti per gli impegni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione mediante il quale tali programmi e progetti sono stati finanziati è attribuita allo Stato ACP interessato o all'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.";

n) in tutto l'articolo 18, le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da "ordinatore nazionale competente";

o) l'articolo 19 è così modificato:

i) al paragrafo 1, le parole "gli Stati ACP" sono sostituite da "gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

ii) al paragrafo 3, le parole "lo Stato ACP" sono sostituite da "lo Stato ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

p) all’articolo 19 bis, il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo vengono attuati mediante:";

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) esborsi diretti nell’ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all’alleggerimento del debito e del sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, comprese le fluttuazioni dei proventi da esportazione.";

q) all'articolo 19ter le parole "gli Stati ACP" sono sostituite da "gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

r) gli articoli 19 quater e 20 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 19 quater
Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti

1. Salvo il disposto dell'articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l'attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione.

2. Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l'articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio dei suoi poteri in questo ambito.

3. Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente s’impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

4. Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Questi Stati o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto.

5. Conformemente all'impegno di cui all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con l'ACP sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.

6. Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Il gruppo di esperti presenta inoltre una relazione periodica al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.

Articolo 20
Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 22 e fatto salvo l'articolo 26:

1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a:

a) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato ACP, di uno Stato membro della Comunità europea, di un paese ufficialmente candidato all'adesione alla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite;

b) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese che figura tra i paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

1 bis. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, qualora sia stato istituito un accesso reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco nei paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, è concesso automaticamente ai membri dell’OCSE/DAC.

L’accesso reciproco è stabilito mediante una specifica decisione della Commissione riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. La decisione è adottata dalla Commissione d'intesa con gli Stati ACP e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

2. Nell'ambito di un appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo si può far ricorso a servizi forniti da esperti di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi dei punti 1 o 1bis. Al riguardo, la definizione della nozione di "prodotti originari" deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d'oltremare.

4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta alle organizzazioni internazionali.

5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.";

s) l'articolo 21 è soppresso[1];

[1] L'articolo 21 è stato soppresso dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE .

t) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:

a) della situazione geografica dello Stato o della regione ACP interessati;

b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;

c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;

d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;

f) dei casi di estrema urgenza;

g) della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.";

u) gli articoli 23 e 25 sono soppressi[1];

v) all'articolo 26, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:";

w) gli articoli 27, 28 e 29 sono soppressi[2];

---

[1] Gli articoli 23 e 25 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

[2] Gli articoli 27, 28 e 29 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

x) all’articolo 30, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP o dell'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo avviene:";

y) gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 33
Modalità

1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell'accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.

2. Il controllo e la valutazione sono intesi a:

a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sulle operazioni e sugli interventi finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi; e

b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione o all'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e alle istituzioni congiunte di valersi dell'esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.

Articolo 34
Commissione

1. La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali:

a) gestione centralizzata;

b) gestione decentrata.

2. Di norma, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell'articolo 35.

3. Per l'esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all'interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.";

z) l'articolo 35 è così modificato:

i) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L'ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Nel caso dei programmi e progetti regionali, l'organizzazione o ente competente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, *mutatis mutandis*, a quelli dell'ordinatore nazionale.

Nel caso dei programmi e progetti intra-ACP, il comitato degli ambasciatori ACP designa un ordinatore intra-ACP i cui compiti corrispondono, *mutatis mutandis*, a quelli dell'ordinatore nazionale. Nel caso in cui l'ordinatore non sia il segretariato ACP, il comitato degli ambasciatori viene informato, conformemente all'accordo di finanziamento, sull'attuazione dei programmi e dei progetti.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione prende, assieme all'ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate.

L'ordinatore competente assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore competente:";

ii) al paragrafo 2 le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da"ordinatore";

z bis) l'articolo 37 è così modificato:

i) al paragrafo 2 le parole "lo Stato o gli Stati ACP interessati" sono sostituite da "lo Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

ii) al paragrafo 4 le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da "ordinatore competente";

iii) al paragrafo 6 le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da "ordinatore competente";

iv) al paragrafo 7, le parole "Stati ACP" sono sostituite da "Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente".

4. L'allegato V e i relativi protocolli sono soppressi.

5. All'allegato VII, l'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità europea e ai suoi Stati membri. Il segretariato ACP e la Commissione europea si scambiano tutte le informazioni necessarie sul processo di dialogo politico condotto prima, durante e dopo le consultazioni intraprese ai sensi degli articoli 96 e 97 del presente accordo.".

D. PROTOCOLLI

Il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica, modificato dalla decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP - Consiglio CE del 20 dicembre 2007[1], è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, le parole "firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999" sono sostituite "modificato dall'accordo firmato l'11 settembre 2009".

---

[1] GU UE L 25 del 30.1.2008, pag. 11.

2. L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a partecipare alla cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 8 del presente protocollo, sulla base dei principi di reciprocità e proporzionalità, restando inteso che la sua partecipazione sarà finanziata con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Ai fini del finanziamento degli investimenti di cui all'allegato II, capitolo 1, del presente accordo, i fondi d'investimento e gli intermediari finanziari e non finanziari stabiliti in Sudafrica hanno i necessari requisiti.".

3. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla parte 3, titolo II del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.".

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y, a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010 do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli 2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles

Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis 31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel 1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from 1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dal 1º luglio 2010 al 31 ottobre 2010.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos 1 d.– 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010. október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f'Ouagadougou fit-22 ta' Ġunju 2010 u wara dan mill-1 ta' Lulju 2010 sal-31 ta' Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e, posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.

Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do 31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 2010 31 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Президента на Република България

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

0 8 -07- 2010

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Per il Presidente della Repubblica italiana

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

0 9 -09- 2010

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

0 8 -07- 2010

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

0 2 -09- 2010

Ghall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0 9 -09- 2010

Pelo Presidente da República Portuguesa
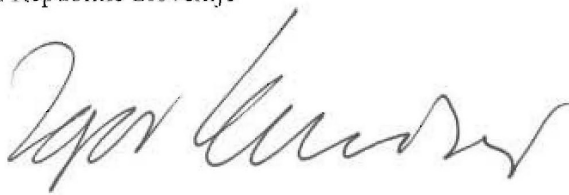
Pentru Preşedintele României
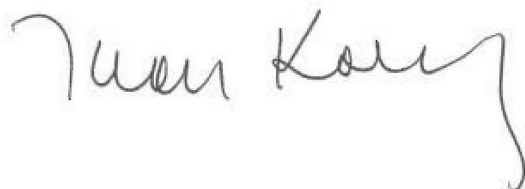
0 9 -09- 2010

Za predsednika Republike Slovenije

1 4 -07- 2010

Za prezidenta Slovenskej republiky
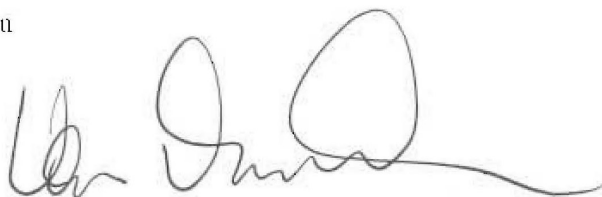
1 4 -07- 2010

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För svenska regeringen

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

27 -10- 2010

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

09 -08- 2010

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Queen of Belize

24 -09- 2010

Pour le Président de la République du Bénin

21 -10- 2010
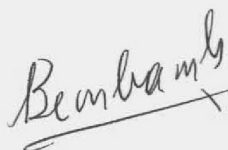
For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

31 -10- 2010

Pour le Président de l'Union des Comores

29-10-2010

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

2 0 -10- 2010

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

For the President of the Republic of the Fiji Islands

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

3 0 -09- 2010

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

2 8 -10- 2010

For the President of the Co-operative Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

29 -10- 2010

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

29 -10- 2010

Pour le Président de la République de Madagascar
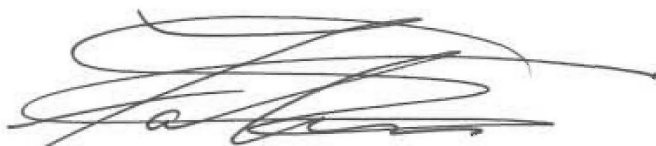
For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

29 -10- 2010

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

2 9 -10- 2010

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

3 0 -09- 2010

For the Government of the Republic of Nauru

2 9 -10- 2010

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

29 -10- 2010

For the Government of the Republic of Palau

30 -10- 2010

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea
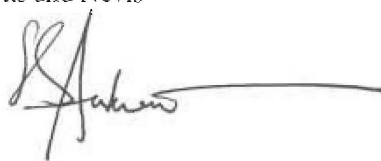
13 -10- 2010

Pour le Président de la République du Rwanda

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis
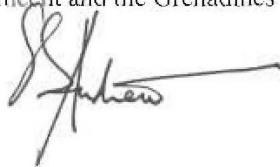
For Her Majesty the Queen of Saint Lucia
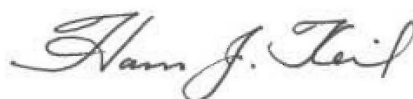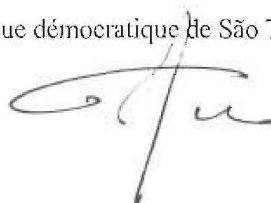
For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa
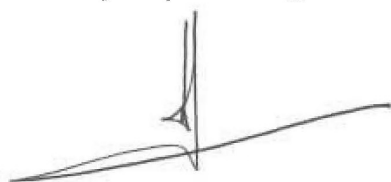
Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

2 6 -10- 2010
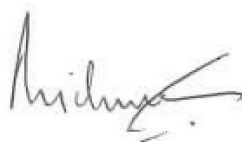
Pour le Président de la République du Sénégal
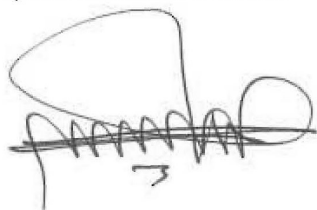
Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

27 -09- 2010

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

29 -10- 2010

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

20 -10- 2010

For the President of the Democratic Republic of Timor-Leste

05-10-2010

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty the King of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

29-10-2010

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Предходният гекет е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел и на Секретариата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеапския басейн
El texto que preeede es copia certifieada eonforme del original depositado en los archivos de la Seeretaria General del Consejo en Bruselas y de la Seeretaria de los Estados de Africa, del Caribe y del Paeifieo.
Text uvedený výše je ověřeným opisem prvopisu uloženého v arehivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu a u Sekretariátu afriekýeh, karibskýeh a tichomořských států.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles og i Sekretariatet for staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Absehrift des Originals, das im Arehiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel und beim Sekretariat der Staaten in Afrika, im karibisehen Raum und im Pazifisehen Ozean
hinterlegt ist
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide sekretariaadile.
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες και στη Γραμματεία των Κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού.
The preeeding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels and with the Secretariat of the African, Caribbean and Pacific States.
Le texte qui préeède est une copie eertifiée eonforme à l'original déposé dans les archives du Seerétariat Général du Conseil à Bruxelles et du Seerétariat des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Paeifique.
Il testo ehe preeede è eopia eertificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles e presso il Segretariato degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Paeifico.
Šis teksts ir apliecināta kopija oriģināleksemplāram, kas deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstu Sekretariātā.
Pirmiau išdėstytas tekstas yra patvirtinta tikra originalo, deponuoto Tarybos generalinio sekretoriato arehyvuose Briuselyje ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių sekretoriate, kopija.
A fenti szöveg a Brüsszelben, az Európai Unió Tanáesa Főtitkárságának és az Afrikai, Karibi és Csendes-óeeáni Államok Titkárságának irattárában letétbe helyezett eredeti szöveg hitelesített másolata
It-test li ġej huwa kopja vera certifikata ta' l-original depożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel u tas-Segretarjat ta' l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paeifiku
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Seeretariaat-Generaal van de Raad te Brussel en bij het Secretariaat van de staten in Afrika, het Caribisehe gebied en de Stille Oeeaan.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli oraz Sekretariatu Państw Afryki, Karaibów i Paeyfiku.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas e do Seeretariado dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico.
Textul anterior eonstituie o eopie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles şi ale Secretariatului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu uloženého v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli a sekretariátu štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju in pri Sekretariatu afriških, karibskih in pacifiških držav.
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden pääsihteeristöön talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel och i sekretariatet för staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi',
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

26 -11- 2010

Секретари па Съвета на министрите АКТ-ЕО
Los Secretarios del Consejo de Ministros ACP-CE
Tajemníci Rady ministrů AKT-ES
Sekretæreme for AVS/EF-Ministerrådet
Die Sekretäre des AKP-EG-Ministerrates
AKV-EÜ ministrite nõukogu sekretärid
Οι Γραμματείς του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ
The Seeretaries of the ACP-EC Council of Ministers
Les Secrétaires du Conseil des Ministres ACP-CE
I Segretari del Consiglio dei Ministri ACP-CE
ĀKK-EK Ministru padomes sekretāri
AKR-EB Ministrų Tarybos sekretoriai
az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának titkárai
Is-Segretarji tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE
De Secretarissen van de ACS-EG-Raad van Ministers
Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE
Os Secretários do Conselho de Ministros ACP-CE
Secretarii Consiliului de miniştri ai ACP- CE
Tajomníci Rady ministrov AKT-ES
Sekretarja Sveta ministrov AKP-ES
AKT-EY-ministerineuvoston sihteerit
AVS-EG-ministerrådets sekreterare

Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y, a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010 do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli 2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles

Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis 31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel 1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from 1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dal 1º luglio 2010 al 31 ottobre 2010.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos 1 d.– 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010. október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f'Ouagadougou fit-22 ta' Ġunju 2010 u wara dan mill-1 ta' Lulju 2010 sal-31 ta' Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e, posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.

Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do 31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 2010 31 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Президента на Република България

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

0 8 -07- 2010

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

1 4 -07- 2010

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Per il Presidente della Repubblica italiana

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

0 2 -09- 2010

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

0 9 -09- 2010

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

0 8 -07- 2010

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

0 2 -09- 2010

Ghall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För svenska regeringen

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

27 -10- 2010

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

09 -08- 2010

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Queen of Belize

24 -09- 2010

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de l'Union des Comores

29 -10- 2010

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

30 -09- 2010

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

20-10-2010

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

For the President of the Republic of the Fiji Islands

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

3 0 -09- 2010

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

2 8 -10- 2010

For the President of the Co-operative Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

29 -10- 2010

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

29 -10- 2010

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

29 -10- 2010

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

30 -09- 2010

For the Government of the Republic of Nauru

29 -10- 2010

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

27 -09- 2010

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

29 -10- 2010

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

20 -10- 2010

For the President of the Democratic Republic of Timor-Leste

05 -10- 2010

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty the King of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

29 -10- 2010

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел и на Секретариата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas y de la Secretaría de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico.
Text uvedený výše je ověřeným opisem prvopisu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu a u Sekretariátu afrických, karibských a tichomořských států.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles og i Sekretariatet for staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel und beim Sekretariat der Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean
hinterlegt ist
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide sekretariaadile.
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες και στη Γραμματεία των Κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels and with the Secretariat of the African, Caribbean and Pacific States.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles et du Secrétariat des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles e presso il Segretariato degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
Šis teksts ir apliecināta kopija oriģināleksemplāram, kas deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstu Sekretariātā.
Pirmiau išdėstytas tekstas yra patvirtinta tikra originalo, deponuoto Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių sekretoriate, kopija.
A fenti szöveg a Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának és az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Titkárságának irattárában letétbe helyezett eredeti szöveg hitelesített másolata
It-test li ġej huwa kopja vera certifikata ta' l-original depożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel u tas-Segretarjat ta' l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel en bij het Secretariaat van de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli oraz Sekretariatu Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas e do Secretariado dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles și ale Secretariatului statelor din Africa, Caraibe și Pacific.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu uloženého v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli a sekretariátu štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju in pri Sekretariatu afriških, karibskih in pacifiških držav.
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden pääsihteeristöön talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel och i sekretariatet för staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi',
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

26 -11- 2010

Секретари на Съвета на министрите АКТ-ЕО
Los Secretarios del Consejo de Ministros ACP-CE
Tajemníci Rady ministrů AKT-ES
Sekretærerne for AVS/EF-Ministerrådet
Die Sekretäre des AKP-EG-Ministerrates
AKV-EÜ ministrite nõukogu sekretärid
Οι Γραμματείς του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ
The Secretaries of the ACP-EC Council of Ministers
Les Secrétaires du Conseil des Ministres ACP-CE
I Segretari del Consiglio dei Ministri ACP-CE
ĀKK-EK Ministru padomes sekretāri
AKR-EB Ministrų Tarybos sekretoriai
az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának titkárai
Is-Segretarji tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE
De Secretarissen van de ACS-EG-Raad van Ministers
Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE
Os Secretários do Conselho de Ministros ACP-CE
Secretarii Consiliului de miniștri ai ACP- CE
Tajomníci Rady ministrov AKT-ES
Sekretarja Sveta ministrov AKP-ES
AKT-EY-ministerineuvoston sihteerit
AVS-EG-ministerrådets sekreterare

ATTO FINALE

I plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri",

e l'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione" o "l'UE",

da una parte, e

i plenipotenziari di:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D'IVOIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE E IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

riuniti a Ouagadougou il ventidue giugno duemiladieci hanno, al momento di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005,

adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:

Dichiarazione II	Dichiarazione comune sul sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE
Dichiarazione III	Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13)
Dichiarazione IV	Dichiarazione dell'Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona

e hanno inoltre convenuto che le seguenti dichiarazioni esistenti, in conseguenza della soppressione dell'allegato V, sono divenute obsolete:

Dichiarazione XXII	Dichiarazione comune relativa ai prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Dichiarazione XXIII	Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE
Dichiarazione XXIV:	Dichiarazione comune sul riso
Dichiarazione XXV	Dichiarazione comune sul rum
Dichiarazione XXVI	Dichiarazione comune sulle carni bovine
Dichiarazione XXVII	Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V
Dichiarazione XXIX	Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune
Dichiarazione XXX	Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V
Dichiarazione XXXI	Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V
Dichiarazione XXXII	Dichiarazione comune sulla non discriminazione

Dichiarazione XXXIII	Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V
Dichiarazione XXXIV	Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V
Dichiarazione XXXV	Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V
Dichiarazione XXXVI	Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V
Dichiarazione XXXVII	Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca
Dichiarazione XXXVIII	Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali
Dichiarazione XXXIX	Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca
Dichiarazione XL	Dichiarazione comune sull'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno

Dichiarazione XLI	Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V
Dichiarazione XLII	Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica
Dichiarazione XLIII	Dichiarazione comune sull'allegato 2 del protocollo 1 dell'allegato V

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

DICHIARAZIONE I

DICHIARAZIONE COMUNE SUL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL MERCATO
NEL QUADRO DEL PARTENARIATO ACP-CE

Le parti riconoscono il notevole valore delle condizioni preferenziali di accesso al mercato per le economie ACP, in modo specifico per i prodotti di base e per altri settori agroindustriali, di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e il cui contributo all'occupazione, ai proventi da esportazione e alle entrate statali è di primaria importanza.

Le parti riconoscono che alcuni settori hanno intrapreso, con il sostegno dell'UE, un processo di trasformazione volto a consentire agli esportatori ACP interessati di competere nell'UE e sui mercati internazionali, anche mediante lo sviluppo di prodotti di marca e di altri prodotti a valore aggiunto.

Esse riconoscono altresì che un sostegno supplementare potrebbe risultare necessario laddove una maggiore liberalizzazione degli scambi determinasse una più profonda alterazione delle condizioni di accesso al mercato per i produttori ACP. A tal fine esse concordano di esaminare tutte le misure necessarie per mantenere la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato dell'UE. Un tale esame potrà comprendere norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere negli Stati ACP. Lo scopo è di far sì che gli Stati ACP possano sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato dell'UE.

Una volta sviluppati i programmi di aiuto e fornite le risorse, le parti concordano di effettuare valutazioni periodiche volte a determinare i progressi e i risultati ottenuti e a decidere sulle opportune ulteriori misure da attuare.

Il comitato ministeriale misto per il commercio controllerà l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri formulando le opportune raccomandazioni.

DICHIARAZIONE II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SU MIGRAZIONI E SVILUPPO (ARTICOLO 13)

Le parti concordano di rafforzare e approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore delle migrazioni, basandosi sui seguenti tre pilastri di un approccio globale e equilibrato alla questione:

1. migrazione e sviluppo, compresi gli aspetti relativi alle diaspore, alla fuga di cervelli e alle rimesse;

2. migrazioni legali, compresi gli aspetti relativi all'ammissione, alla mobilità e alla circolazione delle competenze e dei servizi; e

3. migrazioni illegali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, la gestione delle frontiere e la riammissione.

Fatto salvo l'attuale articolo 13, le parti si impegnano a definire i dettagli di questa cooperazione rafforzata nel settore delle migrazioni.

Esse concordano inoltre di adoperarsi per il tempestivo completamento di questo dialogo e di riferire sui progressi compiuti al prossimo Consiglio ACP-CE."

DICHIARAZIONE III

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
SUI CAMBIAMENTI ISTITUZIONALI CONSEGUENTI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti all'Unione europea.

L'Unione europea proporrà gli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l'accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell'Unione europea conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4373):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini).

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 maggio 2011 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 22 giugno 2011 ed il 14 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 18 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2861):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l'8 e 28 settembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato il 29 settembre 2011.

11G0229

LEGGE 27 ottobre 2011, n. **198**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.245 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLO

STATO DEL QATAR

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, di seguito denominate due Parti":

- confermando il proprio impegno al rispetto della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderando consolidare la cooperazione tra i Ministeri della Difesa e le Forze Armate dei due Paesi;
- convinti che la cooperazione bilaterale favorisce la comprensione delle reciproche questioni militari e rafforza le rispettive capacità difensive;

concordano quanto segue:

ARTICOLO 1
PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

Nell'ambito di questo Accordo, le due Parti si adoperano di comune accordo ed in conformità con le rispettive legislazioni e con gli obblighi internazionali per incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione delle rispettive capacità di difesa, su base reciproca.

ARTICOLO 2
ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE

Le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti si svolgono alternativamente a Doha e Roma, di norma a scadenza annuale, oppure come diversamente concordato, per elaborare e definire le misure di attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3
AMBITI DELLA COOPERAZIONE

1. La cooperazione tra le due Parti comprende i seguenti ambiti:
   a. politica militare e di difesa;
   b. politica del *procurement* e dell'industria di difesa militare di competenza dei due Ministeri della Difesa;
   c. importazione, esportazione e trasporto di armi in conformità alle rispettive normative e regolamenti nazionali;

d. operazioni umanitarie e di peace-keeping;

e. osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti;

f. organizzazione delle Forze Armate, della struttura e dell'equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;

g. addestramento e formazione militare;

h. questioni di polizia militare;

i. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;

j. servizio medico militare;

k. storia militare;

l. sport militari.

2. La cooperazione militare può non esser circoscritta agli ambiti citati.
Le due Parti individuano nuove aree di cooperazione di comune interesse.

ARTICOLO 4
FORME DI COOPERAZIONE

La cooperazione tra le due Parti comprende le seguenti attività:

a. riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in capo e di altri ufficiali autorizzati dalle due Parti;

b. scambio di *know-how* tra le due Parti;

c. organizzazione e partecipazione in attività di formazione, corsi ed esercitazioni;

d. partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari;

e. contatti tra istituzioni militari omologhe;

f. discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a simposi, conferenze e corsi;

g. visita a navi da guerra, aerei ed altre strutture;

h. scambio di pubblicazioni informative ed educative;

i. scambio di attività culturali e sportive;

j. qualunque altro programma o attività che le due Parti ritengano necessarie e concordino.

ARTICOLO 5
SCAMBIO DI ARMAMENTI

Nell'ambito del presente Accordo ed in riferimento all'art.1, si può procedere allo scambio del materiale bellico, armi, munizioni indicato di seguito, da attuare sia con modalità diretta da Paese a Paese, sia tramite aziende private autorizzate dai rispettivi Governi:

a. armi automatiche da fuoco e relative munizioni;

b. armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;

c. bombe, mine, missili, siluri e connesso equipaggiamento di monitoraggio;

d. carri armati e veicoli per uso militare;

e. aerei ed elicotteri e relativo armamento fabbricati per uso militare;

f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;

g. sistemi fotografici, elettronici ed optoelettronici nonché altra attrezzatura prodotta per uso militare;

h. materiali per l'addestramento militare;

i. macchine ed attrezzature progettate per produzione, collaudo e controllo di armi e munizioni;

j. equipaggiamento speciale fabbricato per uso militare;

k. satelliti;

l. sistemi di comunicazione ed attrezzature di comunicazione digitale;

m. equipaggiamento elettronico da guerra;

n. apparecchiature computerizzate ed informatiche;

o. altre armi, strumenti, munizioni e connesso equipaggiamento, come stabilito dalle due Parti.

ARTICOLO 6
ASPETTI FINANZIARI

Le due Parti si impegnano in linea di principio a coprire gli oneri derivanti dal presente Accordo e da qualsiasi attività sulla base della reciprocità, come principio generale.

La Parte inviante si impegna a coprire i costi di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione contro gli incidenti e qualunque altro rimborso conformemente alle normative nazionali.

La Parte inviante si fa carico delle spese di trasporto locale, soggiorno e vitto, nonché delle attività da essa disposte, ove la Parte ricevente non abbia stabilito diversamente.

Il diritto all'assistenza medica ed i relativi costi sono disciplinati dalle leggi in vigore sul territorio di ciascuna Parte e nei limiti delle rispettive possibilità. In particolare:

a. la Parte ricevente fornisce assistenza medica d'urgenza al personale della Parte inviante;

b. la Parte inviante copre le spese dell'assicurazione sanitaria e di infortunio, in aggiunta ai costi di rimpatrio del personale malato;

c. se debitamente autorizzata dalle Autorità nazionali, la Parte ricevente si fa carico di tutti i costi relativi al personale della Parte inviante, qualora la Parte ricevente abbia invitato la Parte inviante a difendere il proprio territorio o ad assisterla previo sostegno in qualsiasi ambito militare.

5 La frequenza di corsi da parte di personale militare nonché gli aspetti finanziari e sanitari e le misure dettagliate per l'attuazione di qualsiasi specifica forma di cooperazione sono regolati per mezzo di accordi "specifici" conclusi dalle due Parti in conformità con le leggi esistenti nei due Paesi.

6 Se una delle parti invia una delegazione, al di fuori di quanto previsto da questo accordo, copre i costi connessi.

ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DEI DANNI

La Parte il cui personale provoca danni durante o in correlazione alle attività svolte, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, si fa carico dei costi dei danni, come previsto dalle norme del Paese della Parte ricevente.

ARTICOLO 8
ASPETTI DOGANALI E MIGRATORI

Si applicano le leggi del Paese ricevente in materia doganale e di immigrazione.

ARTICOLO 9
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

1. Alle informazioni, ai documenti ed ai materiali, per cui si procede allo scambio nell'ambito della cooperazione stabilita dal presente accordo, si garantisce protezione, conformemente al codice di sicurezza del Paese della Parte di provenienza.
2. Ciascuna Parte fornisce a tutte le informazioni, ai documenti ed a i materiali classificati una copertura di sicurezza pari a quella della Parte di provenienza e adotta tutte le misure necessarie perché sia mantenuta per il tempo richiesto dalla Parte inviante.
3. Ai sensi del presente Accordo:
   a. per "informazioni classificate" si intendono tutti i documenti o materiali specificati nei punti seguenti o qualsiasi documento, informazione, attività o altro, cui è attribuito un grado di protezione di sicurezza;
   b. per "documenti classificati" si intendono tutte le informazioni classificate in forma scritta o stampata, compresa l'analisi di dati, nastri, mappe, fotografie, schizzi, progetti, riprese, note,

fotocopie fatte con qualsiasi mezzo o processo magnetico o riprese elettromagnetiche o video di qualsiasi tipo;

c. per "materiali classificati" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, attrezzatura o arma prodotti o in corso di produzione contrassegnato da un livello di protezione.

4. Le informazioni, i documenti e i materiali sono considerati riservati se contengono informazioni classificate cui sia assegnato un livello di sicurezza. Si considera informazione riservata qualsiasi comunicazione, fatta in ogni circostanza e con qualsiasi mezzo.

5. Per procedere allo scambio di informazioni, documenti e materiali riservati, le due parti adottano la seguente classificazione di sicurezza:

Nella Repubblica Italiana	Corrispondente nell'utilizzo inglese	Nello Stato del Qatar
Segretissimo	Top Secret	سري للغاية
Segreto	Secret	سري
Riservatissimo	Confidential	مكتوم
Riservato	Restricted	محظور

6. Le Parti assicurano che qualsiasi documento, materiale o tecnologia di cui si proceda allo scambio in virtù di questo accordo saranno utilizzati per gli scopi stabiliti dalla Parte inviante ed entro i limiti comunemente concordati.

7. Il trasferimento a Parti terze di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali difensivi o attrezzature, che siano o meno sottoposti a classificazione di riservatezza, in virtù della cooperazione derivante dal presente Accordo, avviene previa autorizzazione scritta della Parte di provenienza.

8. Per Parte terza si intende un Paese o un'organizzazione internazionale che non è Parte di questo accordo e che non dispone dei requisiti per accedere alle informazioni classificate, incluso il principio della necessità di sapere. Il trasferimento di informazioni riservate tra le due Parti si effettua esclusivamente attraverso i canali Governo – Governo o attraverso canali autorizzati dalle competenti autorità nazionali di sicurezza dei due Paesi.

ARTICOLO 10
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o del presente Accordo saranno risolte nediante consultazioni o negoziati bilaterali e, se necessario, mediante canali ufficiali.

ARTICOLO 11
ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E CESSAZIONE

Questo accordo entra in vigore a decorrere dalla data dello scambio reciproco degli strumenti di ratifica.
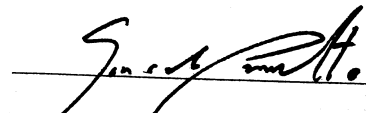
2. Il presente accordo si può emendare in qualsiasi momento attraverso lo scambio di Note Ufficiali. Qualunque modifica entra in vigore successivamente al completamento delle procedure richieste.

3. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e si rinnova automaticamente per un periodo addizionale di cinque anni a meno che una delle due Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di recedere sei mesi prima del termine dell'ultimo periodo di validità.

4. In caso di cessazione, le due parti si impegnano a portare a termine le attività in essere avviando consultazioni per la risoluzione degli eventuali contenziosi.

Fatto il giorno 12 MAGGIO dell'anno 2010 in due copie originali, entrambe in lingua araba, italiana ed inglese, tutte ugualmente autentiche, in caso di divergenza di interpretazione prevale il testo redatto in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA
ON. GUIDO CROSETTO

PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

القيادة العامة
GENERAL HEAD QUARTERS

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLE FORZE ARMATE DEL QATAR
STAFF GENERAL/HAMAD BIN ALI AL-ATTIYAH

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT

OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT

OF THE STATE OF QATAR

ON DEFENCE CO-OPERATION

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
ON DEFENCE CO-OPERATION.

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar, hereinafter referred to as the Parties:

Confirming their commitment to the Charter of the United Nations;

Desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence and the Armed Forces of their Countries;

Convinced that bilateral co-operation will help understanding their respective military issues and consolidate their respective defence capabilities;

Have agreed on the following:

ARTICLE 1
CO-OPERATION PRINCIPLES

Within the scope of this Agreement, the Parties will operate in concert and in accordance with their respective legislations and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence on mutual basis.

ARTICLE 2
CO-OPERATION IMPLEMENTATION

Consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternatively in ROME and DOHA, normally once a year, or as otherwise agreed, in order to draw up and define the dedicated measures to execute this Agreement.

ARTICLE 3
CO-OPERATION FIELDS

1. Co-operation between the Parties may include the following areas:
   a. military and defence policy;
   b. military-defence industry and procurement policy that are subordinated to the Ministries of Defence;

c. import, export and transit of armaments according to respective national legislation and regulation;

d. peacekeeping and humanitarian operations;

e. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;

f. Armed Forces organisation, structure and equipment of military units, personnel management;

g. military education and training;

h. military police issues;

i. environmental issues and pollution caused by military activities;

j. military medical service;

k. military history;

l. military sports;

2. Military co-operation may not be limited to the above mentioned areas.

The Parties may explore new areas of co-operation in the mutual interest.

ARTICLE 4
CO-OPERATION FORMS

Co-operation between the Parties may include the following activities:

a. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief and other Officials authorised by the Parties;

b. exchange of experiences between the two Parties;

c. organisation and participation in training activities, courses and exercises;

d. participation of observers in military exercises;

e. contacts between similar military institutions;

f. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses;

g. visits of military ships, aircraft and other structures;

h. exchange of information and educational publications;

i. exchange of cultural and sporting activities;

j. any other program and activity that both Parties need and will be agreed upon.

ARTICLE 5
EXCHANGE OF ARMAMENTS

Within the scope and with reference to Article 1 of this Agreement, mutual exchange of below stated weaponry, armaments and ammunition shall take place and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective Governments:

a. automatic firearms and associated ammunition;

b. medium and large-calibre weapons and associated ammunition;

c. bombs, mines, rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;

d. tanks and vehicles manufactured for military use;

e. aircraft and helicopters and related equipment manufactured for military use;

f. gunpowder, explosives and propellants for military use;

g. electronic, electro-optical and photographic systems and equipment manufactured for military use;

h. materials for military training;

i. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;

j. special equipment manufactured for military use;

k. satellites;

l. communication systems and communication digital equipment;

m. electronic warfare equipment;

n. computers and technological information;

o. other weapons, tools, ammunition and associated equipment mutually agreed by the Parties.

ARTICLE 6
FINANCIAL MATTERS

1. The Parties will bear the costs of the implementation of this Agreement and of any activity on the basis of reciprocity as general principle.
2. The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, as well as accident insurance and any other allowance in accordance with its national laws.
3. The Sending Party shall also bear the costs of local transportation, accommodation and food, as well as the costs of the activities it is going to

arrange, unless differently decided by the Receiving Party.

4. Entitlement to medical assistance and relevant costs are governed by the laws in force in the territory of each Party and within the respective capabilities. In particular:
   a. the Receiving Party will provide emergency medical care for the Sending Party personnel;
   b. the Sending Party will pay for health and accident insurances in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel;
   c. if properly authorised by national Authorities, the Receiving Party will bear all costs relating to the Sending Party's personnel; in case that the Receiving Party has invited the Sending Party's personnel to defend its territory or assist in providing support in any of the military fields.
5. The attendance of courses by military personnel and financial and medical aspects as well as detailed implementing procedures for any specific form of cooperation will be regulated by specific Agreements to be concluded between the Parties in accordance with the existing laws of the two Countries.
6. If a Party sends a delegation outside the framework of this Agreement, it will be responsible for all related costs.

ARTICLE 7
COMPENSATION FOR DAMAGES

The Party whose personnel cause damages, during or in connection of activities conducted in accordance with the agreement, shall cover the costs of all these damages subject to the rules of the Receiving Party's Country.

ARTICLE 8
CUSTOMS AND IMMIGRATION ISSUES

The Receiving Country laws will be applied to all customs and immigration issues.

ARTICLE 9
SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. The information, documents and materials exchanged in the framework of the co-operation established under this Agreement will be afforded protection in accordance with the security regulations of the State of the Originating Party.

2. Each Party will afford to all classified information, documents and

materials no lower degree of security protection than that provided by the Originator and shall take all necessary measures so that the classification be maintained as long as requested by the Party that transmitted them.

3. Under this Agreement:

   a. "classified information" means each document or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;

   b. "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processing and tapes, maps, photographs, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;

   c. "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

4. Information, documents and materials are considered classified if they contain classified information reflecting the security classification assigned; any communication, made under any circumstances and by any means, is also considered classified information.

5. For the purposes of exchange of classified information, documents and materials, the Parties have adopted the following security classification:

Italian Republic	corresponding (in english language)	State of Qatar
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سـري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتـوم
RISERVATO	RESTRICTED	محظـور

6. The Parties shall ensure that any document, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specified by the Sending Party within mutually agreed limits.

7. The transfer to third parties of information, documents, technical data, defence materials and equipment, whether classified or unclassified, as a result of the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Originating Party.

8. Third party means a State or an International Organization that is not party to this Agreement and do not correspond to the requirements for accession to classified information, including the principle of need to know. The transfer of classified information between the Parties shall be carried out only through Government to Government channels or channels approved by the relevant

national Security Authorities of the two Countries.

ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTES
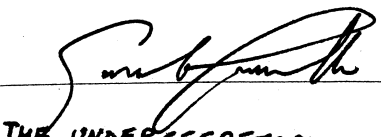
Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes through bilateral consultation or negotiation and, if necessary, through official channels.

ARTICLE 11
VALIDITY, AMENDMENTS AND TERMINATION
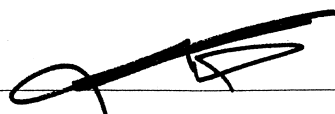
1. This Agreement shall enter into force from the date of mutual exchange of instruments of ratification.

2. This Agreement may be amended at any time, through exchange of Official Notes. Any modification shall came into effect following the needed procedures.

3. This Agreement is established to be in force for five years and will be automatically extended for another five years unless written notice of intention to terminate it is given by either Party to the other six months before termination date.

4. In case of termination, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

Done at DOHA on MAY 12TH, 2010 in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
THE UNDERSECRETARY OF DEFENCE ON. GUIDO CROSETTO	CHIEF OF STAFF OF QATAR ARMED FORCES STAFF GENERAL/HAMAD BIN ALI AL-ATTIYAH

القيادة العامة GENERAL HEAD QUARTERS Qatar Armed Forces

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4142):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (La Russa) il 7 marzo 2011.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 6 ed il 14 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 18 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2857):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l'8 e 28 settembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato il 29 settembre 2011.

11G0230

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SOL-221) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.